



## Proposta di Contratto

Codice: \_\_\_\_\_

Il Cliente, come di seguito identificato, propone a Repower Vendita Italia spa (di seguito "Repower" o "Fornitore") di concludere un contratto per la somministrazione di energia elettrica (di seguito "Contratto" o "Proposta") secondo i termini e le condizioni indicate nella presente proposta (di seguito "Proposta di Contratto"), nell'allegato "Condizioni Generali di Fornitura" e nell'allegato "Condizioni Particolari di Fornitura" che, unitamente agli altri allegati, costituiscono il Contratto. La presente Proposta di Contratto deve intendersi vincolante ed irrevocabile ai sensi dell'art. 1329 c.c. (proposta irrevocabile) sino alla scadenza del termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla sottoscrizione della stessa. Entro tale termine la Proposta di Contratto potrà essere accettata da Repower a mezzo e-mail o fax, facendo fede la data di trasmissione indicata nel relativo rapporto. In caso di accettazione di Repower entro il termine sopra indicato, il Contratto si intenderà perfezionato e si intenderà comunque perfezionato, anche in difetto di espressa accettazione nel termine, con l'inizio effettivo della fornitura. In difetto di accettazione o di inizio effettivo di fornitura, la Proposta di Contratto cesserà di avere effetti e verrà distrutta unitamente agli allegati.

### 1 Il Cliente

RAGIONE SOCIALE

INDIRIZZO DELLA SEDE LEGALE (VIA - INDIRIZZO - COMUNE - PROVINCIA)

PARTITA IVA

CODICE FISCALE

NUMERO DIPENDENTI

FATTURATO

EMAIL PEC

RAPPRESENTANTE CON POTERI DI FIRMA

TIMBRO

### 2 Punti di prelievo dell'energia elettrica e consumi

Il Cliente chiede a Repower di approvvigionarsi di un quantitativo di energia elettrica pari a quanto indicato nell'allegato "Punti di Prelievo" e di somministrarla ai punti ivi indicati, per un totale di \_\_\_\_\_ l. In ragione di quanto precede, qualora in casi eccezionali il Cliente preveda una significativa variazione dei propri consumi, è tenuto a comunicarlo tempestivamente a Repower.

### 3 Prezzo

L'energia elettrica è somministrata al Cliente presso tutti i punti di prelievo di cui al paragrafo precedente, al prezzo composto e adeguato secondo le modalità descritte nella sezione "Condizioni Economiche di Fornitura" codice \_\_\_\_\_ dell'allegato "Condizioni Particolari di Fornitura".

### 4 Comunicazioni

Salvo diverso accordo tra le Parti, ogni comunicazione inerente al contratto si intenderà validamente effettuata se inviata per iscritto agli indirizzi di seguito indicati, anche a mezzo e-mail:

Repower Vendita Italia spa: via Uberti 37 - 20129 Milano, e-mail: servizio.clienti@pec.repower.com

Il Cliente: indirizzo indicato nel paragrafo "Il Cliente", e-mail indicata nell'allegato "Punti di Prelievo" alla voce "Referente aziendale"

| Allegati                                                                  | Dichiarazioni e schede                                                          | Documenti e moduli                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Condizioni Particolari di Fornitura   | <input type="checkbox"/> Scheda sintetica ai sensi della delibera 426/2020      | <input type="checkbox"/> Carta di Identità e codice fiscale del sottoscrittore |
| <input checked="" type="checkbox"/> Condizioni Generali di Fornitura      | <input type="checkbox"/> Istanza per l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata | <input type="checkbox"/> Eventuale delega per il potere di firma               |
| <input checked="" type="checkbox"/> Informativa privacy e informativa SIC |                                                                                 | <input type="checkbox"/> Fatture dei Punti di Prelievo                         |
| <input checked="" type="checkbox"/> Punti di Prelievo                     |                                                                                 |                                                                                |

Il Cliente, letta l'informativa di cui all'allegato "Informativa privacy", espressamente e liberamente:

- ☐ **CONSENTE** ☐ **NON CONSENTE** il trattamento dei propri dati personali per finalità di marketing diretto ed invio comunicazioni commerciali di cui al paragrafo 2 B.1
- ☐ **CONSENTE** ☐ **NON CONSENTE** il trattamento dei propri dati personali per finalità di marketing diretto ed invio comunicazioni commerciali di cui al paragrafo 2 B.2
- ☐ **CONSENTE** ☐ **NON CONSENTE** il trattamento dei propri dati personali per le finalità di profilazione di cui al paragrafo 2 C.

Con la firma qui apposta il Cliente dichiara di aver letto attentamente il contenuto delle informative di cui agli allegati "Informativa privacy" e "Informativa privacy ai fini dei sistemi di informazioni creditizie" ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 e di averne ricevuto copia.

✓ Firma del Cliente ..... Luogo e data .....

Con la firma qui apposta, a valere anche disgiuntamente per singolo punto di prelievo, il Cliente accetta la Proposta e gli Allegati, conferisce i mandati ivi indicati, conferma di aver preso visione della nota informativa, come da testo presente tra gli Allegati, in occasione della proposta dell'offerta contrattuale e prima della conclusione del Contratto.

✓ Firma del Cliente ..... Luogo e data .....

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 cod. civ. (Condizioni generali di contratto) e 1342 cod. civ. (Contratto concluso mediante moduli o formulari), il Cliente dichiara di approvare specificatamente le seguenti clausole delle Condizioni Generali: 2.2 (cessione della fornitura); 2.4 (limitazione di responsabilità); 3 (mandati); 4.2 (limitazione di responsabilità); 4.3 (limitazione alle eccezioni); 5 (inizio della fornitura); 6 (revoca switching); 7 (durata del contratto e tacito rinnovo); 8 (recesso); 9 (penali e risarcimento del danno); 10.4 (corrispettivi); 11 (rinnovo del contratto); 13.2, 13.3 (mandato SEPA); 13.6, 13.7 (rettifiche dei consumi, limitazioni); 13.8 (conguagli e ricostruzioni, decadenze, limitazioni); 13.11 (limitazioni, compensazione); 13.12 (cessione contratto, d'azienda); 13.13 (decadenze); 13.15 (compensazione); 13.17 (limitazione alle eccezioni); 14 (sospensione della fornitura); 18 (verifica del contatore, rettifiche e limitazioni); 19 (garanzie e deposito cauzionale); 20 (clausola risolutiva espressa); 21.3, 21.4, 21.5 (modifica unilaterale delle condizioni contrattuali); 22 (limitazioni di responsabilità); 24 (riservatezza, limitazioni di responsabilità, cessione del credito o del contratto); 25.1 (mandati, limitazioni di responsabilità); 27 (foro competente). Il Cliente che sottoscrive PLACET dichiara altresì di approvare specificatamente le seguenti clausole dell'art. 1 delle Condizioni Speciali di Fornitura: 33 (durata del contratto, rinnovo, recesso); 34.15 (computo dei consumi, limitazioni); 36 (garanzie); 38 (inadempimento del Cliente, sospensione); 42 (cessione).

✓ Firma del Cliente ..... Timbro .....



## Allegato alla Proposta di Contratto

Condizioni Particolari di fornitura  
di energia elettrica sul mercato libero per clienti allacciati in bassa tensione

PLACET variabile ee

### **1 Condizioni Economiche di Fornitura** (offerta 17669 | 0326) sottoscrivibili fino al 13/10/2026

Tenuto conto dei consumi dichiarati dal Cliente, il prezzo della somministrazione di energia elettrica, al netto delle imposte e delle tasse che saranno applicate e per tutti i punti di prelievo indicati nell'allegato "Punti di Prelievo", sarà composto come segue:

#### **Vendita di energia elettrica**

##### **1.1 Dispacciamento**

Corrispettivi per il servizio di dispacciamento previsti per i clienti del mercato libero.

TIDE (Testo Integrato del Dispacciamento Elettrico) e Allegato A alla delibera ARERA ARG/elt 107/09.

##### **1.2 Capacità**

Corrispettivi a copertura degli oneri netti di approvvigionamento della capacità previsti dall'ARERA per i servizi di tutele gradualità/PLACET.

Delibera ARERA ARG/elt 98/11.

##### **1.3 Vendita**

Corrispettivo per la vendita di energia elettrica applicato in base al tipo di misuratore (orario/programmato per fasce o integratore), definito per ciascun mese di vendita  $t$  come  $PV_{vendita\ t} = P_{FIX} + PVOL$ , dove:

- $P_{FIX}$  rappresenta la componente espressa in quota fissa (€/mese) per ciascun punto di prelievo;
- $PVOL$  rappresenta la componente espressa in quota energia (€/kWh), definita per ciascun mese di vendita  $t$  come  $PVOL_t = (1 + \lambda) * (P_{INGMt} + \alpha)$  dove:
  - $\lambda$  è il fattore di correzione per tenere conto delle perdite di rete come definite dall'Allegato A alla delibera ARERA ARG/elt 107/09;
  - $P_{INGMt}$  è il valore a consuntivo medio aritmetico mensile del PUN Index GME per ciascun mese  $t$  di vendita, espresso in €/kWh, così come determinato dal GME, eventualmente differenziato per fasce in base al tipo di misuratore (orario/programmato per fasce o integratore);
  - $\alpha$  è un corrispettivo rappresentativo dei costi per la spesa della materia prima non coperti dal PUN Index GME.

Tale corrispettivo di vendita sarà applicato fino al dodicesimo mese successivo alla data di attivazione della fornitura.

Il valore massimo raggiunto dal PUN Index GME nel corso dell'ultimo anno è stato pari a 0,14340 €/kWh per il mese di marzo 2026.

##### **PFIX**

15,00 €/mese (180,00 €/anno) per punto di prelievo

##### **PVOL**

##### **P\_INGMt**

TIDE (Testo integrato del Dispacciamento elettrico) e delibera ARERA 107/09.

##### **$\alpha$**

0,04678 €/kWh

#### **Tariffa per l'uso della rete elettrica**

##### **1.4 Trasporto**

Corrispettivo per il servizio di trasporto pari a quanto pagato da Repower al distributore locale come stabilito da ARERA.

Delibera ARERA 616/2023/R/eel.

#### **Oneri generali di sistema**

##### **1.5 Oneri di sistema**

Oneri ASOS, ARIM e componenti tariffarie UC pari all'importo determinato dall'ARERA o da altro organismo competente per i clienti del mercato libero, pubblicate sul sito ARERA, applicabili a ciascun Punto di Prelievo.

La componente Asos serve per finanziare il sistema di incentivi riconosciuti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. È a carico di tutti i clienti elettrici.

Si rimanda al link del paragrafo "Riferimenti ARERA per tariffe e oneri generali".

#### **Riferimenti ARERA per tariffe e oneri generali**

[arera.it/consumatori/valori-trasporto-oneri-general-nondomestici-ee](https://www.arera.it/consumatori/valori-trasporto-oneri-general-nondomestici-ee)

In sintesi, le condizioni economiche di fornitura prevedono un prezzo variabile (PUN Index GME +  $\alpha$ ) valido per 12 mesi.

Dati a cura di Repower

INCARICATO COMMERCIALE



Firma del Cliente ..... Timbro .....

**e 2 Condizioni Speciali di Fornitura**

In deroga a quanto previsto dalle Condizioni Generali di Fornitura, al Contratto non si applicano i seguenti articoli: 3.10, 5.1, 5.2, da 7.1 a 7.6, 8.2, da 9 a 14.1, 14.5, da 15 a 19, 21.3, 24.

In caso di necessità di integrazione, le disposizioni escluse potranno essere eventualmente applicabili, qualora riproducano norme di legge o dell'ARERA o prassi di settore. Al Contratto si applicano altresì i seguenti articoli, che costituiscono parte integrante delle Condizioni Generali di Fornitura:

**ART 29 - SERVIZI AGGIUNTIVI**

29.1 È esclusa la fornitura di servizi o prodotti aggiuntivi, anche mediante la sottoscrizione di patti aggiuntivi e integrativi del Contratto.

**ART 30 - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO**

30.1 Il Cliente formula, sulla base di un modulo predisposto dal Fornitore, facente parte del presente Contratto, una proposta di contratto irrevocabile per 45 (quarantacinque) giorni successivi alla sua data di sottoscrizione. Entro quest'ultimo termine il Fornitore comunica per iscritto su Supporto durevole al Cliente l'accettazione o il rifiuto della proposta. Decorso inutilmente il predetto termine, la proposta di Contratto si intende revocata. Il Contratto si conclude con la ricezione da parte del Cliente dell'accettazione del Fornitore. Fatta salva prova contraria, la suddetta comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 (dieci) giorni dall'invio effettivo da parte del Fornitore.

30.2 Qualora il Contratto sia concluso in un luogo diverso dai locali commerciali del Fornitore o attraverso forme di comunicazione a distanza, immediatamente dopo la conclusione del Contratto, il Fornitore invia al Cliente (per il gas: ad eccezione di coloro che svolgono attività di servizio pubblico) una lettera di conferma o in alternativa - nei soli casi di contratti conclusi in luogo diverso dai locali commerciali del Fornitore - effettua una chiamata di conferma.

**ART 31 - ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA**

31.1 L'attivazione della fornitura, salvo diversa esplicita richiesta del Cliente, tranne nei casi in cui essa avvenga a seguito di voltura o nuova attivazione, ha luogo la prima data utile e comunque entro il primo giorno del terzo mese successivo a quello di conclusione del Contratto. L'attivazione ha luogo nel termine indicato nella accettazione.

31.2 La data di attivazione della fornitura deve essere evidenziata almeno nella prima fattura emessa dal Fornitore.

31.3 Ove il Fornitore non fosse in grado, per cause a lui non imputabili, di dar corso all'attivazione della fornitura nei termini sopra indicati, ne dà tempestiva comunicazione motivata al Cliente, indicando altresì la data prevista per l'attivazione medesima.

**ART 32 - CONDIZIONI ECONOMICHE**

32.1 Le condizioni economiche sono le condizioni di prezzo proposte al Cliente nell'ambito della presente Offerta PLACET, sono allegate al presente Contratto e ne costituiscono parte integrante. Esse sono accettate dal Cliente in fase di conclusione del Contratto.

**ART 33 - DURATA DEL CONTRATTO, RINNOVO E RECESSO**

33.1 Il Contratto è a tempo indeterminato.

33.2 Le condizioni economiche si applicano a decorrere dalla data di attivazione della fornitura e hanno durata di 12 (dodici) mesi dalla stessa.

33.3 Trascorsi i 12 mesi di cui al comma precedente il Fornitore procede al rinnovo della stessa tipologia di offerta fissa o variabile mediante invio al Cliente di una comunicazione in forma scritta recante il prezzo che sarà applicato al termine dei 12 mesi, con un preavviso non inferiore a 3 (tre) mesi rispetto alla decorrenza delle nuove condizioni economiche, considerandosi decorrente il suddetto termine dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento da parte del Cliente stesso. Il rinnovo delle condizioni economiche non comporta alcuna variazione della tipologia di offerta oggetto del presente Contratto. Il prezzo proposto per il rinnovo della presente offerta, è pari al prezzo previsto dall'offerta PLACET commercializzata dal Fornitore nel momento in cui viene effettuata la comunicazione. Resta salva la facoltà del Cliente di esercitare il recesso dal Contratto con le modalità e nei termini indicati nella predetta comunicazione. In assenza di recesso da parte del Cliente le nuove condizioni economiche si considerano accettate.

33.4 La comunicazione di cui al precedente comma non sarà trasmessa all'interno della fattura o congiuntamente a essa. Fatta salva prova contraria, la suddetta comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 (dieci) giorni dall'invio effettuato da parte del Fornitore.

33.5 Qualora il Fornitore non effettui tempestivamente la comunicazione di cui al comma 3, si applica, per i 12 mesi successivi, il prezzo minore tra quello previsto dalle condizioni economiche in scadenza e quello previsto dall'offerta PLACET applicabile al Cliente e commercializzata dal Fornitore alla data di scadenza delle precedenti condizioni economiche. Ai fini del calcolo del prezzo di cui al presente comma, il venditore utilizza il consumo annuo, così come definito nella disciplina della Bolletta 2.0.

33.6 Nei casi di inadempimento agli obblighi di comunicazione di cui al comma 3 e 4 e qualora il prezzo di cui al comma 5 sia diverso da quello previsto dalle condizioni economiche in scadenza, il Cliente ha diritto ad un indennizzo automatico pari a € 30,00.

33.7 Ciascuna parte ha facoltà di recedere unilateralmente e senza oneri dal Contratto dandone comunicazione all'altra.

33.8 Il Cliente può recedere in qualsiasi momento e senza oneri dal Contratto per cambiare Fornitore, rilasciando al nuovo Fornitore, in occasione della stipula del nuovo contratto, apposito mandato a recedere, per suo conto e in suo nome, dal Contratto in essere con il Fornitore mediante invio di apposita comunicazione al Fornitore entro il giorno 10 (dieci) del mese precedente la data di cambio fornitura.

33.9 Il Fornitore garantirà la fornitura fino alla data di efficacia del recesso, a partire dal quale avrà decorrenza la nuova fornitura. Il Cliente è tenuto al pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente Contratto in virtù della fornitura prestata fino alla data di efficacia del recesso.

33.10 Nel caso in cui il Cliente intenda recedere senza il fine di cambiare Fornitore ma ai fini della cessazione della fornitura, o per altre motivazioni, il termine di preavviso per l'esercizio del diritto di recesso non può essere superiore a 1 (un) mese decorrente dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso da parte del Fornitore. In tale ipotesi il Cliente recede dal Contratto secondo le modalità previste nelle Condizioni Generali di Fornitura in punto di recesso per cessazione della fornitura.

**ART 34 - FATTURAZIONE**

34.1 La quantificazione dei consumi di energia elettrica o gas avviene sulla base dei dati di consumo registrati dal misuratore. I dati di misura sono utilizzati per il computo dei consumi contabilizzati in fattura con l'ordine indicato al comma 15. Per i consumi gas, nel caso in cui sia installato un gruppo di misura non dotato di apparecchiatura per la correzione delle misure alle condizioni standard, la correzione a fini tariffari dei volumi misurati avverrà in base al valore del coefficiente C applicabile.

34.2 Il Cliente ha la facoltà di comunicare l'autolettura con le modalità e le tempistiche indicate in fattura dal Fornitore.

34.3 Le fatture consistono nella "bolletta sintetica" redatta con le modalità di cui alla Bolletta 2.0, che costituisce fattura ai fini della normativa fiscale, e negli elementi di dettaglio, che sono disponibili al Cliente che ne faccia richiesta esplicita al suo incaricato commerciale di riferimento.

34.4 Al fine di agevolare il Cliente nella comprensione della fattura, il Fornitore rende disponibile sul sito internet [www.repower.com/guidaletturaplacet](http://www.repower.com/guidaletturaplacet) la "Guida alla lettura delle voci di spesa" per l'offerta PLACET di cui al presente Contratto, recante una descrizione completa delle singole voci che compongono gli importi fatturati; il Cliente può altresì richiedere la "Guida alla lettura delle voci di spesa" attraverso il Servizio Clienti.

34.5 Le fatture sono emesse in formato elettronico, salvo che il Cliente chieda di ricevere le fatture in formato cartaceo.

34.6 Le fatture emesse in formato elettronico sono rese disponibili al Cliente nell'area clienti disponibile sul sito Repower.

34.7 Al Cliente che scelga di ricevere la fattura in formato cartaceo, anche in un momento successivo alla data di decorrenza del Contratto, non può essere applicato alcun onere aggiuntivo.

34.8 Al Cliente che non richiede la fattura in formato cartaceo, e che opti per la domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito dei pagamenti è applicato uno sconto in fattura.

34.9 Il livello dello sconto di cui al comma 8 è pari a € -6,60 /punto di fornitura/anno.

34.10 Le modalità di applicazione dello sconto di cui al comma 8 sono stabilite in conformità alla disciplina della Bolletta 2.0, come definita dall'ARERA.

34.11 Nei casi in cui il Cliente vanti un credito nei confronti del Fornitore per importi complessivamente inferiori a € 50,00, è riconosciuta la facoltà al Fornitore di riportare e/o compensare i suddetti crediti nella fattura successiva; in tale ipotesi il Fornitore informa il Cliente con apposita comunicazione trasmessa all'interno della fattura ovvero congiuntamente alla stessa.

34.12 Il Cliente è tenuto ad effettuare il pagamento dovuto entro il termine di 20 (venti) giorni dalla data di emissione della fattura.

34.13 Il Cliente è tenuto altresì a effettuare il pagamento degli importi dovuti in relazione a fatture emesse e non pagate all'esercente il Servizio di salvaguardia o di default, oggetto di cessione del credito maturato da quest'ultimo al Fornitore entrante.

34.14 La modalità di pagamento - gratuita - è indicata agli artt. 13.2 e 13.3 delle Condizioni Generali di Fornitura. Tale modalità è indicata in fattura. In nessun caso sono previsti addebiti in fattura di oneri o corrispettivi a favore del Fornitore in relazione alla modalità di pagamento prescelta dal Cliente.

34.15 Ai fini del computo dei consumi contabilizzati in fattura, il Fornitore è tenuto a utilizzare, nel seguente ordine: a) i dati di misura effettivi messi a disposizione dal Distributore; b) le autoletture comunicate dal Cliente - con le modalità e le tempistiche indicate in fattura - e validate dal Distributore; c) i dati di misura stimati, come messi a disposizione dal Distributore ovvero stimati dal Fornitore. In caso di stima propria, il Fornitore determina il dato di misura stimato sulla base dei consumi storici effettivi del Cliente, secondo il criterio degli artt. 13.6 e 13.7 delle Condizioni Generali di Fornitura.

34.16 In caso di variazioni dei corrispettivi applicabili alla fornitura intervenuti all'interno di un dato periodo, la ripartizione dei consumi avviene su base giornaliera considerando costante il consumo nei periodi che intercorrono tra una lettura rilevata, stimata o autolettura e l'altra.

34.17 La fattura di periodo per l'energia elettrica per i clienti non domestici connessi in bassa tensione è emessa con la seguente frequenza: con potenza disponibile superiore a 16,5 kW: mensile, con potenza disponibile inferiore a 16,5 kW: bimestrale. La fattura di periodo per il gas è emessa con la seguente frequenza: per punti di fornitura in cui non è obbligatoria la lettura mensile con dettaglio giornaliero: consumo in smc/anno /frequenza emissione fatture: inferiore a 500/almeno quadrimestrale, tra 500 e 5.000 /bimestrale, uguale o superiore a 5.000/mensile; per punti di fornitura in cui è obbligatoria la lettura mensile con dettaglio giornaliero: qualsiasi livello di consumo/mensile.

34.18 La fattura di periodo è emessa entro 45 (quarantacinque) giorni solari dalla data dell'ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima. In caso di emissione della fattura di periodo oltre tale termine, il Fornitore riconosce, in occasione della prima fattura utile, un indennizzo automatico al Cliente. Il valore del predetto indennizzo è pari a: a) € 6,00 nel caso in cui la fattura di periodo sia emessa con un ritardo fino a 10 (dieci) giorni solari successivi al termine massimo di emissione di cui sopra; b) l'importo di cui alla precedente lettera a) maggiorato di € 2,00 ogni 5 (cinque) giorni solari ulteriori di ritardo, fino ad un massimo di € 20,00, per ritardi fino a 45 (quarantacinque) giorni solari dal termine massimo di emissione di cui sopra. Tale importo è altresì modificato in ragione di un ritardo ulteriore ed è pari a: a) € 40,00 se l'emissione della fattura di periodo avviene in un tempo compreso tra 46 (quarantasei) e 90 (novanta) giorni solari dal termine massimo di emissione di cui sopra; b) € 60,00 se l'emissione della fattura di periodo avviene in un tempo superiore a 90 (novanta) giorni solari dal termine massimo di emissione di cui sopra.

34.19 In caso di Cliente in fornitura elettrica trattato per fasce, egli ha diritto a un indennizzo automatico a carico del Distributore per il tramite del Fornitore pari a € 10,00 qualora il Distributore metta a disposizione per 2 (due) mesi consecutivi esclusivamente dati di misura stimati.

34.20 Il Fornitore informa per iscritto il Cliente in fornitura gas dell'esito negativo del tentativo di lettura e delle sue conseguenze. In caso di mancata lettura del misuratore, entro i limiti previsti dalla regolazione, per i punti di fornitura dotati di misuratore gas accessibile, il Cliente ha diritto a ricevere un indennizzo automatico a carico del Distributore per il tramite del Fornitore pari a € 35,00.

34.21 La fattura di chiusura è recapitata al Cliente entro 6 (sei) settimane decorrenti dal giorno di cessazione della fornitura. A tal fine essa è emessa entro il secondo giorno solare precedente lo scadere di tale periodo. In caso di fatture in formato cartaceo, il termine per l'emissione è pari all'ottavo giorno solare precedente il termine di 6 (sei) settimane per il recapito.

34.22 In caso di mancato rispetto da parte del Fornitore della tempistica di emissione di cui al comma precedente, il Fornitore riconosce, nella medesima fattura di chiusura, un indennizzo automatico pari a: a) € 4,00, nel caso in cui la fattura sia emessa con un ritardo fino a 10 (dieci) giorni solari successivi al termine massimo di emissione di cui al comma 21; b) l'importo di cui alla precedente lettera a) maggiorato di € 2,00 ogni 10 (dieci) giorni solari di ulteriore ritardo, fino ad un massimo di € 22,00 per ritardi fino a 90 (novanta) giorni solari successivi al termine massimo di emissione di cui al comma 21.

34.23 Nei casi in cui il Distributore metta a disposizione al Fornitore i dati di misura funzionali alla cessazione della fornitura, ad esclusione del cambio Fornitore diverso da switching, decorso un tempo superiore a 30 (trenta) giorni dalla cessazione della fornitura, il Cliente ha diritto ad un indennizzo automatico a carico del Distributore per il tramite del Fornitore di ammontare pari a € 35,00.

#### ART 35 - RATEIZZAZIONE

35.1 Il Fornitore informa il Cliente della possibilità di rateizzazione, segnalandone altresì la facoltà all'interno della fattura relativa al pagamento rateizzabile, nei seguenti casi. ENERGIA ELETTRICA: i) per i Clienti trattati monorari, qualora la fattura contenente ricalcoli relativi a casi diversi di cui al successivo punto ii, sia superiore al duecentocinquanta per cento dell'addebito medio delle fatture emesse sulla base di consumi stimati ricevute successivamente alla precedente fattura di conguaglio; ii) per tutti i clienti ai quali, a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura per causa non imputabile al Cliente, venga richiesto il pagamento di corrispettivi per consumi non registrati dal gruppo di misura, a eccezione dei casi accertati dal Distributore di manomissione del gruppo di misura; iii) per tutti i clienti, nei casi di mancato rispetto, anche episodico, della periodicità di fatturazione indicata all'articolo precedente; iv) per tutti i clienti, nei casi di fatturazione di importi anomali, di cui all'art. 9, comma 9.1, del TIQV non già previsti dalle precedenti lettere. GAS: i) per i clienti per i quali la periodicità di fatturazione non è mensile qualora la fattura contenente ricalcoli relativi a casi diversi di cui ai successivi punti ii, e iii, sia superiore al doppio dell'addebito più elevato fatturato nelle fatture emesse sulla base di consumi stimati ricevute successivamente alla precedente fattura contenente ricalcoli, salvo il caso in cui la differenza fra l'addebito fatturato nella fattura contenente il ricalcolo e gli addebiti fatturati nelle fatture emesse sulla base di consumi stimati sia attribuibile esclusivamente alla variazione stagionale dei consumi; ii) per tutti i clienti ai quali, a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura per causa non imputabile al Cliente, venga richiesto il pagamento di corrispettivi per consumi non registrati dal gruppo di misura, a eccezione dei casi accertati dal Distributore di manomissione del gruppo di misura; iii) per i clienti con un gruppo di misura accessibile a cui, a causa di una o più mancate letture, sia richiesto il pagamento di importi ricalcolati sulla base di consumi effettivi; iv) per tutti i clienti, limitatamente ai punti con consumi annui complessivamente inferiori a 200.000 smc, nei casi di mancato rispetto, anche episodico, della periodicità di fatturazione indicata all'articolo precedente; v) per tutti i clienti, limitatamente ai punti con consumi annui complessivamente inferiori a 200.000 smc, nei casi di fatturazione di importi anomali, di cui all'art. 9, comma 9.2, del TIQV non già previsti dalle precedenti lettere.

35.2 Il Cliente può richiedere la rateizzazione solo per somme superiori a € 50,00, entro i 10 (dieci) giorni successivi dal termine fissato per il pagamento della fattura, secondo le modalità indicate nella fattura.

35.3 La rateizzazione si attua secondo le seguenti modalità: - nei casi di cui ai punti i. e ii per l'energia elettrica e di cui ai punti i., ii e iii per il gas, le somme oggetto di rateizzazione sono suddivise in un numero di rate successive di ammontare costante pari almeno al numero di fatture di acconto o stimate ricevute successivamente alla precedente fattura contenente ricalcoli e comunque non inferiore a 2 (due); - nei casi di cui al punto iii per l'energia elettrica e al punto iv per il gas le somme oggetto di rateizzazione sono suddivise in un numero di rate successive di ammontare costante pari almeno al numero di fatture non emesse a causa del mancato rispetto della frequenza di fatturazione e comunque non inferiore a 2 (due); - nei casi di cui al punto iv per l'energia elettrica e al punto v. per il gas, le somme oggetto di rateizzazione sono suddivise in un numero di rate successive di ammontare costante pari al massimo al numero di fatture emesse negli ultimi 12 (dodici) mesi e comunque non inferiore a 2 (due); - le rate, non cumulabili, hanno una frequenza corrispondente a quella di fatturazione, fatta salva la facoltà per il venditore di imputare le rate a mezzo di documenti diversi dalla fattura e di inviarle separatamente da questi ultimi; - è facoltà del Fornitore richiedere il pagamento della prima rata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta del Cliente oppure entro la scadenza del termine per richiedere la rateizzazione; in tale ultimo caso, il Fornitore provvede ad allegare alla fattura oggetto di rateizzazione la documentazione che permetta al Cliente il pagamento della prima rata, oltre ad una comunicazione che informi il Cliente stesso che il pagamento della suddetta rata equivale ad accettazione della rateizzazione in accordo a quanto previsto dal presente articolo; - le somme oggetto di rateizzazione sono maggiorate del Tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea, disponibile presso il sito [www.euribor.it](http://www.euribor.it), calcolato dal giorno di scadenza del termine fissato per il pagamento della fattura.

35.4 Qualora il Cliente concluda un contratto con un nuovo Fornitore, il Fornitore uscente ha facoltà di richiedere al Cliente il pagamento dell'importo relativo alle rate non ancora scadute secondo una periodicità mensile. Il Fornitore che intenda avvalersi di tale facoltà, è tenuto ad informarne il Cliente nella fattura relativa al pagamento rateizzabile o nella comunicazione con cui formalizza il piano di rateizzazione concordato.

35.5 Il Cliente può richiedere la rateizzazione solo per somme superiori a € 50,00, entro i 10 (dieci) giorni successivi dal termine fissato per il pagamento della fattura, secondo le modalità indicate nella fattura.

35.3 La rateizzazione si attua secondo le seguenti modalità: - nei casi di cui ai punti i. e ii per l'energia elettrica e di cui ai punti i., ii e iii per il gas, le somme oggetto di rateizzazione sono suddivise in un numero di rate successive di ammontare costante pari almeno al numero di fatture di acconto o stimate ricevute successivamente alla precedente fattura contenente ricalcoli e comunque non inferiore a 2 (due); - nei casi di cui al punto iii per l'energia elettrica e al punto iv per il gas le somme oggetto di rateizzazione sono suddivise in un numero di rate successive di ammontare costante pari almeno al numero di fatture non emesse a causa del mancato rispetto della frequenza di fatturazione e comunque non inferiore a 2 (due); - nei casi di cui al punto iv per l'energia elettrica e al punto v. per il gas, le somme oggetto di rateizzazione sono suddivise in un numero di rate successive di ammontare costante pari al massimo al numero di fatture emesse negli ultimi 12 (dodici) mesi e comunque non inferiore a 2 (due); - le rate, non cumulabili, hanno una frequenza corrispondente a quella di fatturazione, fatta salva la facoltà per il venditore di imputare le rate a mezzo di documenti diversi dalla fattura e di inviarle separatamente da questi ultimi; - è facoltà del Fornitore richiedere il pagamento della prima rata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta del Cliente oppure entro la scadenza del termine per richiedere la rateizzazione; in tale ultimo caso, il Fornitore provvede ad allegare alla fattura oggetto di rateizzazione la documentazione che permetta al Cliente il pagamento della prima rata, oltre ad una comunicazione che informi il Cliente stesso che il pagamento della suddetta rata equivale ad accettazione della rateizzazione in accordo a quanto previsto dal presente articolo; - le somme oggetto di rateizzazione sono maggiorate del Tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea, disponibile presso il sito [www.euribor.it](http://www.euribor.it), calcolato dal giorno di scadenza del termine fissato per il pagamento della fattura.

35.4 Qualora il Cliente concluda un contratto con un nuovo Fornitore, il Fornitore uscente ha facoltà di richiedere al Cliente il pagamento dell'importo relativo alle rate non ancora scadute secondo una periodicità mensile. Il Fornitore che intenda avvalersi di tale facoltà, è tenuto ad informarne il Cliente nella fattura relativa al pagamento rateizzabile o nella comunicazione con cui formalizza il piano di rateizzazione concordato.

#### ART 36 - GARANZIE A CARICO DEL CLIENTE

36.1 Il Fornitore richiede al Cliente una garanzia nella forma di deposito cauzionale.

36.2 L'importo del deposito cauzionale è pari a quanto previsto per i clienti non domestici dal TIV - per l'energia elettrica - (=con potenza disponibile non superiore a 16,5 kW: € 15,5 per ogni kW di potenza contrattualmente impegnata; con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW: stima dei corrispettivi dovuti per 1 (uno) periodo di fatturazione) o dal TIVG - per il gas - (=consumo annuo in smc/ ammontare deposito: <500/€ 30,00, fino a 1.500/€ 90,00, fino a 2.500/€ 150,00, fino a 5.000/€ 300,00, >5.000/valore di una mensilità di consumo medio annuo attribuibile al Cliente al netto delle imposte).

36.3 L'ammontare del deposito cauzionale di cui al comma precedente è raddoppiato qualora si verifichi una delle seguenti condizioni: a) il Fornitore abbia costituito in mora il Cliente, con riferimento ad almeno due fatture, anche non consecutive, nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova fattura; b) il Cliente non abbia pagato il deposito di cui al comma precedente e il Fornitore abbia costituito in mora il Cliente, con riferimento ad almeno una fattura nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova fattura.

36.4 Nel caso in cui il Cliente non versi il deposito cauzionale di cui al comma 2 richiesto, il Fornitore può chiedere al Distributore di procedere alla sospensione della fornitura ai sensi delle disposizioni relative all'inadempimento del Cliente.

36.5 Il deposito cauzionale è addebitato nella prima fattura utile ed è versato dal Cliente in un'unica soluzione.

36.6 Qualora nel corso dell'erogazione della fornitura il deposito cauzionale fosse imputato dal Fornitore, in tutto o in parte, a copertura di eventuali insoluti, il Cliente è tenuto a ricostituirlo con addebito nella prima fattura utile.

36.7 Il deposito cauzionale è restituito al Cliente alla cessazione della fornitura contestualmente alla fattura di chiusura, maggiorato in base al tasso di interesse legale. Ai fini della restituzione, al Cliente non può essere richiesto di presentare alcun documento attestante l'avvenuto versamento dello stesso.

#### ART 37 - INTERESSI DI MORA

37.1 Qualora il Cliente non rispetti il termine di pagamento indicato nella fattura, il Fornitore richiede al Cliente medesimo, oltre al corrispettivo dovuto, la corresponsione degli interessi di mora calcolati su base annua e pari al Tasso Ufficiale di Riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea aumentato di 3,5 punti percentuali.

37.2 Il Cliente che ha pagato nei termini di scadenza le fatture relative all'ultimo biennio ovvero, qualora la fornitura risulti inferiore al biennio, le fatture relative al periodo di efficacia del Contratto è tenuto al pagamento del solo interesse legale per i primi 10 (dieci) giorni di ritardo.

37.3 Il Fornitore può richiedere il pagamento delle spese postali relative al sollecito di pagamento della fattura. È esclusa la richiesta di risarcimento del danno ulteriore.

#### ART 38 - INADEMPIMENTO DEL CLIENTE

38.1 In caso di ritardato o di omesso pagamento anche parziale dei corrispettivi dovuti dal Cliente ai sensi del presente Contratto, fermo restando quanto previsto dall'articolo precedente, e/o della richiesta di pagamento degli importi dovuti per il servizio di default/ salvaguardia in caso di cessione del relativo credito, trascorsi almeno 20 (venti) giorni dalla scadenza della fattura, il Fornitore ha facoltà di inviare al Cliente a mezzo di raccomandata oppure mediante posta elettronica certificata ("PEC"), nei casi in cui il Cliente abbia messo a disposizione il proprio indirizzo di posta elettronica un preavviso di sospensione della fornitura recante indicazione del termine ultimo per il pagamento (di seguito anche: comunicazione di costituzione in mora). Si applicano in relazione alla sospensione le previsioni dell'art. 14 delle Condizioni Generali di Fornitura, salvo che per i commi esclusi evidenziati nelle Condizioni Particolari di Fornitura.

38.2 Il termine per presentare la richiesta di sospensione della fornitura che comporterà la riduzione di potenza, non sarà inferiore a 25 (venticinque) giorni solari dalla data di notifica della comunicazione di costituzione in mora, per il Cliente che ha un misuratore di cui all'art. 14.3 delle Condizioni Generali di Fornitura.

38.3 Il termine per presentare la richiesta di sospensione della fornitura non sarà inferiore a 40 (quaranta) giorni solari dalla data di notifica della comunicazione di costituzione in mora, per il Cliente che ha un misuratore diverso da quello di cui all'art. 14.3 delle Condizioni Generali di Fornitura.

38.4 La comunicazione di costituzione in mora conterrà altresì le modalità attraverso le quali il Cliente comunica l'avvenuto pagamento degli insoluti al Fornitore.

38.5 Qualora la costituzione in mora sia relativa ad importi non pagati per consumi risalenti a più di due anni per i quali il Cliente non ha eccepito la prescrizione, pur sussistendone i presupposti, la comunicazione di costituzione in mora riporta l'ammontare di tali importi e l'indicazione testuale delle modalità di esercizio del diritto da parte del Cliente.

38.6 In caso di ritardato o di omesso pagamento dei corrispettivi dovuti dal Cliente non disalimentabile, il Fornitore può procedere alla costituzione in mora dello stesso esclusivamente mediante raccomandata con le modalità di cui al precedente comma nonché di cui all'art. 14.2 delle Condizioni Generali di Fornitura.

Decorso inutilmente il termine aggiuntivo per il pagamento di cui al comma all'art. 14.2 delle Condizioni Generali di Fornitura, il Fornitore ha diritto di dichiarare risolto il Contratto, inviando la relativa comunicazione di risoluzione al SII o chiedendo al Distributore la Cessazione amministrativa (per il gas). La risoluzione del Contratto ha effetto a partire dalla data di decorrenza dei Servizi di ultima istanza attivati dal SII o dal Distributore (per il gas).

38.7 Una volta sospesa la fornitura, a fronte del perdurante inadempimento del Cliente, il Fornitore ha diritto, in ogni momento, di dichiarare risolto il Contratto e trasmettere al SII la relativa comunicazione di risoluzione per l'energia elettrica, al Distributore la Cessazione amministrativa ai sensi dell'art. 9 del TIMG per il gas. La risoluzione del Contratto ha effetto con decorrenza dal giorno indicato dal Fornitore nella predetta comunicazione per l'energia elettrica o con decorrenza dal giorno indicato dal Fornitore come data di Cessazione amministrativa per il gas.

38.8 Ove l'intervento di sospensione della fornitura non sia fattibile, il Fornitore potrà ricorrere, previa fattibilità tecnica, all'interruzione della fornitura, anche sotto forma di lavoro complesso, ponendo i relativi oneri a carico del Cliente. L'esecuzione dell'intervento comporterà, con effetto dalla relativa data, la risoluzione di diritto del Contratto.

38.9 Ove l'intervento di interruzione della fornitura non sia possibile (per il gas) o tecnicamente fattibile (per l'energia), il Fornitore ha diritto: a) per l'energia elettrica, di dichiarare risolto il Contratto inviando al SII la relativa comunicazione di risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 10 del TIMOE; b) per il gas, di dichiarare risolto il Contratto e di richiedere al Distributore la relativa Cessazione amministrativa, in conformità alle previsioni di cui all'art. 13 del TIMG. La risoluzione del Contratto ha effetto a partire dalla data di decorrenza dei servizi di ultima istanza attivati dal SII/fornitore di default.

#### ART 39 - VOLTURA

39.1 Nei casi relativi alle richieste di voltura, il Cliente riconosce al Fornitore un importo pari a € 23,00 IVA esclusa.

#### ART 40 - FORZA MAGGIORE

40.1 Le parti non sono responsabili per gli inadempimenti dovuti a cause di forza maggiore.

40.2 Qualora si verifichi una causa di forza maggiore, la parte il cui adempimento è divenuto impossibile ne deve dare comunicazione all'altra, senza ritardo, specificando la data di decorrenza e la durata prevista dell'interruzione o dell'inadempimento, totale o parziale, e la natura della causa di forza maggiore.

40.3 Venuta meno la causa di forza maggiore, la parte riprende il regolare adempimento delle proprie obbligazioni dandone comunicazione all'altra.

#### ART 41 - ASSICURAZIONE CLIENTI FINALI GAS

41.1 I Clienti che utilizzano il gas fornito a mezzo di un impianto di distribuzione o di una rete di trasporto sono garantiti da un contratto di assicurazione stipulato dal Comitato Italiano Gas (CIG) contro gli incidenti da gas. La copertura assicurativa è valida su tutto il territorio nazionale e da essa sono esclusi: a) i Clienti dotati di un misuratore di classe superiore a G25 (la classe del misuratore è indicata in fattura); b) i consumatori di gas per autotrazione.

41.2 Per ulteriori dettagli in merito alla copertura assicurativa e alla modulistica da utilizzare per la denuncia di un eventuale sinistro si può contattare lo Sportello per il consumatore Energia e Ambiente al numero verde 800.166.654 o si può fare riferimento alle modalità indicate sul sito internet [www.areraenergia.it](http://www.areraenergia.it).

41.3 Copia della polizza di assicurazione e del modulo per la denuncia del sinistro sono disponibili sul sito internet del Fornitore.

#### ART 42 - CESSIONE DEL CONTRATTO

42.1 Il Cliente acconsente fin d'ora alla cessione del Contratto da parte del Fornitore ad altra impresa ovvero altra società del gruppo Repower abilitata alla fornitura di energia elettrica o gas (per l'energia elettrica ad esclusione dell'esercente la maggior tutela). Nel caso di cessione d'azienda o del ramo d'azienda da parte del Fornitore rimane ferma l'applicazione dell'art. 2558 c.c.

42.2 La cessione sarà efficace nei confronti del Cliente dalla ricezione della relativa comunicazione scritta inviata tempestivamente dal Fornitore. Resta inteso che dalla cessione non deriveranno aggravio di costi o condizioni meno favorevoli per il Cliente.

**Informazioni Allegato A alla delibera ARERA 366/2018/R/com**

• **Mix energetico**

Decreto Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 224 del 14 luglio 2023, articolo 8;  
<https://www.gse.it/servizi-per-te/fonti-rinnovabili/fuel-mix/documenti>

| Fonti primarie utilizzate | Composizione del mix energetico dell'anno 2024 |                                       |                           |
|---------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
|                           | per contratto                                  | per la produzione immessa nel sistema | per la produzione venduta |
| Fonti rinnovabili         | 8,04%                                          | 51,83%                                | 15,78%                    |
| Carbone                   | 11,88%                                         | 1,52%                                 | 10,88%                    |
| Gas naturale              | 66,51%                                         | 42,01%                                | 60,91%                    |
| Prodotti petroliferi      | 1,11%                                          | 0,47%                                 | 1,02%                     |
| Nucleare                  | 5,03%                                          | 0,00%                                 | 4,61%                     |
| Lignite                   | 0,00%                                          | 0,00%                                 | 0,00%                     |
| Altre fonti               | 7,43%                                          | 4,17%                                 | 6,80%                     |

• **Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti idonei finali**

Allegato A alla delibera ARERA 366/2018/R/com

Repower aderisce alle procedure di ripristino per contratti e attivazioni di forniture di energia elettrica e gas naturale non richieste, ai sensi dell'Allegato A alla delibera ARERA 228/2017/R/com.

Repower aderisce inoltre al Servizio di Conciliazione dell'ARERA, creato per affiancare clienti e operatori nel risolvere agevolmente eventuali controversie che non si fossero risolte nel rapporto bilaterale. Per presentare la domanda di conciliazione è necessario accreditarsi e inserire la richiesta sul sito ARERA (<https://www.arera.it/consumatori/conciliazione.htm>). In alternativa, è possibile rivolgersi agli organismi che offrono procedure di negoziazione paritetica, secondo quanto previsto sul sito ARERA e dai rispettivi regolamenti. Repower si impegna a partecipare al tentativo obbligatorio di conciliazione la cui procedura è gratuita.

• **Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale (TIQV)**

Allegato A alla delibera ARERA 413/2016/R/com

Il Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale (TIQV), emanato da ARERA accorpando in modo organico la precedente regolazione sulla qualità della vendita, ha la finalità di accrescere le tutele dei consumatori di elettricità e gas naturale, nei diversi momenti del rapporto commerciale con il venditore di energia elettrica e di gas. L'attuale TIQV, in vigore dal 1 gennaio 2017, si affianca al Testo integrato della regolazione output-based del servizio di distribuzione dell'energia elettrica (TIQD - Allegato A alla delibera ARERA 617/2023/R/eel) per il periodo di regolazione 2024-2027 e al Testo integrato della regolazione della qualità commerciale dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica (TIQC - Allegato B alla delibera ARERA 617/2023/R/eel) valido dal 1 gennaio 2024, che regolano invece il rapporto con il Distributore.

Il TIQV prevede standard specifici e standard generali, al fine di migliorare il trattamento dei reclami, rendere certa ed esaustiva la risposta a richieste di informazioni e garantire maggiore tempestività nelle verifiche di fatturazione e nella risoluzione di problematiche di doppia fatturazione.

Gli standard specifici riguardano:

- tempo massimo di risposta motivata ai reclami scritti;
- tempo massimo di rettifica di fatturazione;
- tempo massimo di rettifica di doppia fatturazione.

Il mancato rispetto degli standard specifici comporta un rimborso automatico minimo di 25 euro che scatta se il venditore non risponde entro 30 giorni dal reclamo del Cliente o se l'errore di doppia fatturazione non viene rettificato entro 20 giorni dalla richiesta, oppure se la rettifica della fatturazione non viene eseguita entro 60 giorni dalla richiesta.

Gli standard generali riguardano:

- percentuale minima di risposte a richieste scritte di informazioni inviate entro il tempo massimo di 30 giorni solari.

Il mancato rispetto degli standard generali non comporta rimborsi automatici per il cliente.

Nella parte III del TIQV, ARERA definisce inoltre indicatori e standard di qualità dei servizi telefonici, anch'essi monitorati e sottoposti a verifica.

**Livelli specifici di qualità commerciale della vendita di energia elettrica**

Tabella 1, allegato A alla delibera ARERA 413/2016/R/com

|                                                       | rimborso per livelli effettivi rispetto ai tempi standard |                 |                 |                 | livelli effettivi Repower nel 2025 |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------|
|                                                       | standard                                                  | entro il doppio | entro il triplo | oltre il triplo |                                    |
| Tempo massimo di risposta motivata ai reclami scritti | 30 giorni solari                                          | 30 €            | 60 €            | 90 €            | 99%                                |
| Tempo massimo di rettifica di fatturazione            | 60 giorni solari                                          | 30 €            | 60 €            | 90 €            | 100%                               |
| Tempo massimo di rettifica di doppia fatturazione     | 20 giorni solari                                          | 30 €            | 60 €            | 90 €            | nessun caso                        |

**Livelli generali di qualità commerciale della vendita di energia elettrica**

Tabella 2 allegato A alla delibera ARERA 413/2016/R/com

|                                                                                                   | standard | livelli effettivi Repower nel 2025 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|
| Percentuale minima di risposte a richieste scritte di informazioni inviate entro 30 giorni solari | 95%      | 100%                               |

### ART 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO - RICHIAMO NORMATIVI E DEFINIZIONI

1.1 Oggetto esclusivo del Contratto è la fornitura di energia elettrica o di gas naturale da Repower al Cliente presso i punti di prelievo di cui all'allegato "Punti di Prelievo" o i punti di riconsegna di cui all'allegato "Punti di Riconsegna", nonché presso i punti che venissero aggiunti al Contratto successivamente, che si intendono regolamentati al pari dei primi. Le presenti condizioni generali sono valide disgiuntamente per il Contratto di fornitura di energia elettrica o per il Contratto di fornitura di gas naturale e si intendono applicabili al corrispondente contratto, restando prive di rilevanza quelle relative alla fornitura non contrattualizzata. I richiami al "punto di prelievo" o al "punto di riconsegna" si intendono validi rispettivamente per la fornitura di energia elettrica o per il gas naturale ("gas") o a quella di energia elettrica ("energia").

Costituisce altresì oggetto del Contratto il credito eventualmente acquistato da Repower dall'esercente il "servizio di salvaguardia" o di "default", come da delibere ARERA, che in precedenza serviva il Cliente.

1.2 Repower si riserva la facoltà di richiedere un indennizzo identificato in fattura come Corrispettivo CMOR nell'ambito del sistema indennitario, qualora il Cliente eserciti il recesso per cambio fornitore senza adempiere ai propri obblighi di pagamento.

1.3 Nel testo contrattuale l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, già Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, viene abbreviata in "ARERA", i cui provvedimenti - che si intendono richiamati nel testo, così come tutti i provvedimenti normativi o tecnici - "salvo modifiche e/o integrazioni e/o sostituzioni a seguito di abrogazione", sono identificati con la relativa numerazione e sono reperibili sul sito ARERA all'indirizzo <https://arera.it>, sezione "Atti e provvedimenti", ivi inserendo l'anno e il numero.

1.4 Per RQDG, RTDG, RTTE, TIC, TICO, TIDE, TIF, TIMOE, TIMG, TIQC, TIQD, TIQV, TIS, TISIND, TIVG, TIV si intendono i rispettivi testi integrati predisposti dall'ARERA e reperibili sul sito <https://www.arera.it/area-operatori/testi-integrati>. Per RQDG si intende l'Allegato A alla delibera ARERA 569/2019/R/gas. Per SII si intende il Sistema Informativo Integrato di cui alla Legge 129/2010. Per switching si intende la successione di un fornitore ad un altro sul punto di fornitura o l'attivazione della fornitura di un punto nuovo o disattivato.

1.5 Repower si impegna al rispetto dei livelli specifici e generali di qualità come fissati dall'ARERA (TIQV) e a corrispondere gli indennizzi automatici previsti, così come riportato nella informativa sui livelli specifici e generali di qualità commerciale che costituisce parte integrante del Contratto.

1.6 I dati personali forniti dal Cliente al Fornitore ai fini dell'esecuzione del Contratto, o di cui comunque il Fornitore entri in possesso, sono trattati in conformità alla disciplina prevista dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e dal Regolamento UE 2016/679 ("GDPR").

1.7 Prima dell'attivazione della fornitura Repower fornirà al Cliente copia integrale della documentazione contrattuale, in forma cartacea o a scelta del Cliente su altro supporto durevole, o, previo consenso del Cliente, tramite accesso dalla home page del sito e in modalità stampabile.

### ART 2 - PUNTO DI PRELIEVO - PUNTO DI RICONSEGNA. USO DELLA FORNITURA

2.1 Il Cliente dichiara che tutti i punti di prelievo o di riconsegna oggetto di Contratto risultano già adeguatamente collegati alla rete di distribuzione locale e che le opere realizzate per il collegamento sono adeguate ai propri fabbisogni.

2.2 La fornitura non può essere ceduta dal Cliente a terzi, sotto qualsiasi forma, o da quest'ultimo utilizzata per scopi o in luoghi diversi da quelli indicati nella Proposta né in ambienti non conformi alle norme vigenti o in assenza delle autorizzazioni per specifiche tipologie di impianti o di utilizzazioni, oltre i limiti della potenzialità massima, né in modo non conforme alle regole di prudenza e sicurezza.

2.3 Nei casi diversi dal cambio di fornitore (ad esempio voltura o nuovi allacci), il Cliente dichiara che ha la legittima disponibilità dell'immobile in cui sono situati i propri impianti.

2.4 L'energia elettrica sarà fornita secondo la potenza contrattuale indicata nell'allegato "Punti di Prelievo". L'energia elettrica sarà fornita, mediante l'utilizzo della rete nazionale di trasmissione e trasporto e, ove occorra, quella del Distributore Locale, presso i punti di prelievo indicati dal Cliente nell'allegato "Punti di Prelievo". Gli aspetti tecnici concernenti la riconsegna dell'energia elettrica quali, a titolo esemplificativo, tensione e frequenza, forma d'onda, continuità del servizio, micro-interruzioni, buchi di tensione, gestione del collegamento del singolo punto di prelievo alla rete elettrica, sono disciplinati, salvo diversi accordi tra le Parti, dalla

normativa vigente in materia e riguardano i rapporti tra il Cliente e il Distributore Locale alla quale i punti di prelievo sono collegati. In particolare si precisa che sono a carico del Cliente i costi derivanti dagli eventuali adeguamenti tecnici che si rendessero necessari per l'esecuzione del presente Contratto e nel corso della Fornitura. Resta inteso che il Fornitore non potrà in nessun caso essere chiamato a rispondere del ritardato avvio della Fornitura dovuto a circostanze ad esso non imputabili.

2.5 Gli aspetti tecnici della fornitura di gas naturale sono disciplinati dal Codice di Rete o Contratto di Trasporto adottato dal Distributore Locale ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00 nonché della delibera ARERA 138/2004 consultabile sul sito internet del predetto Distributore. 2.6 Il Cliente è tenuto a comunicare preventivamente al Fornitore qualunque variazione intenda apportare agli apparecchi di utilizzazione e all'impianto interno. In tal caso il Fornitore comunicherà al Cliente se tale modifica possa comportare un mutamento delle condizioni contrattuali e fiscali di Fornitura.

### ART 3 - CONNESSIONE, TRASPORTO E DISPACCIAMENTO

3.1 I servizi di connessione, di distribuzione e di misura dell'energia relativi ai punti di prelievo sono di competenza esclusiva del distributore locale, concessionario della rete di distribuzione (di seguito "Distributore"). Con il presente Contratto il Cliente conferisce a Repower mandato senza rappresentanza a stipulare, in nome proprio e per conto del Cliente, con il Distributore il contratto di trasporto, nonché mandato con rappresentanza a stipulare, laddove previsto dalla normativa di settore, in nome e per conto del Cliente, con il Distributore il contratto per il servizio di connessione, i cui contenuti sono noti al Cliente in ogni sua parte e clausola per averne preso visione sulla pagina [www.repower.com/distributori](http://www.repower.com/distributori).

3.2 Il Cliente conferisce a Repower mandato senza rappresentanza a stipulare, in nome proprio e per conto del Cliente, il contratto per il servizio di trasmissione e di dispacciamento dell'energia relativo ai punti di prelievo, con Terna spa, ai sensi delle delibere ARERA.

3.3 Contestualmente alla conclusione del Contratto, il Cliente conferisce mandato con rappresentanza a Repower a recedere in suo nome e per suo conto dal contratto di fornitura in essere ai sensi dell'art. 3 dell'Allegato A alla delibera ARERA 302/2016/R/com.

3.4 Il Cliente allacciato in bassa tensione conferisce altresì a Repower mandato senza rappresentanza per la gestione, in nome proprio e per conto del Cliente, del servizio di connessione in forza del quale le relative prestazioni del Distributore dovranno essere richieste dal Cliente a Repower, nei limiti previsti dalle delibere ARERA e del contratto di cui sopra.

3.5 Su richiesta e per conto del Cliente, in relazione ai punti di fornitura, il Fornitore richiede al Distributore le prestazioni ad esso competenti, comprendenti: l'aumento o la diminuzione della potenza disponibile, la verifica/spostamento del gruppo di misura o della tensione nel punto di consegna, subentri e voltture, ogni altra prestazione che non rientri tra quelle per cui il Cliente può rivolgersi direttamente al Distributore ai sensi del TIQV, TIQD o del RQDG. Il Cliente riconoscerà al Fornitore l'importo che il Distributore addebiterà al Fornitore stesso per ciascuna richiesta inoltrata.

3.6 Il Cliente ha l'obbligo di consentire al Distributore di accedere ai locali dove è ubicato l'impianto di misura per compiere le prestazioni di cui al presente articolo, o al fine di procedere ad altre attività di sua competenza previste dalla normativa vigente tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo, verifica degli impianti e degli apparecchi della rete di distribuzione, interventi per guasti e malfunzionamenti degli stessi, rilevazione del dato di misura.

3.7 Si considerano impianti e apparecchi del Cliente quelli situati a valle del misuratore, ossia quelli situati oltre il punto di raccordo di uscita del misuratore stesso. Sono invece del Distributore gli impianti ed apparecchi diversi da quelli del Cliente, finalizzati alla fornitura.

3.8 Gli impianti e apparecchi del Cliente devono rispettare le norme di legge e di sicurezza e il loro utilizzo non deve provocare disfunzioni alla rete di distribuzione a cui sono connessi. A tal fine il Distributore può effettuare controlli sugli impianti del Cliente in caso di accertate irregolarità, che costituiscano situazioni oggettive di pericolo, e ha facoltà di sospendere la fornitura, finché il Cliente non abbia normalizzato la situazione.

3.9 Il Cliente è responsabile della conservazione e della integrità degli impianti e degli apparecchi del Distributore situati presso di sé e si impegna a comunicare tempestivamente al Fornitore qualsiasi evento che possa comportare un'erronea rilevazione dei consumi. Il misuratore non potrà essere modificato, rimosso o spostato dal Cliente, se non per disposizione del Distributore ed esclusivamente per mezzo dei suoi incaricati.

3.10 Le caratteristiche tecniche della fornitura potranno essere variate da Repower nei limiti delle norme e disposizioni vigenti in materia. Inoltre, la fornitura potrà essere interrotta

temporaneamente, in tutto o in parte, dai gestori di rete competenti per: cause di oggettivo pericolo, ragioni di servizio (a titolo esemplificativo e non esaustivo: manutenzione, riparazione dei guasti sugli impianti di trasmissione e di distribuzione, ampliamento, miglioramento o avanzamento tecnologico degli impianti stessi) e per motivi di sicurezza del sistema.

3.11 Il Cliente allacciato in media/alta tensione, qualora richiedesse le prestazioni del contratto per il servizio di connessione di competenza del Distributore non direttamente allo stesso ma attraverso Repower, dovrà conferire apposito mandato a quest'ultima mediante sottoscrizione di moduli resi disponibili dalla stessa Repower al momento della richiesta della prestazione.

3.12 Il Cliente conferisce a Repower, che accetta, mandato affinché stipuli direttamente o indirettamente, come da normativa di settore, i contratti per il servizio di distribuzione, allacciamento e trasporto di gas con il Distributore e gestori competenti.

3.13 A Repower è attribuita altresì la facoltà di sostituire a sé un terzo nell'esecuzione di detti mandati ai sensi dell'art. 1717 c.c.

3.14 Ogni onere e costo richiesti dal Distributore/Trasportatore in forza dei contratti di cui al presente articolo, sarà a carico del Cliente e verrà addebitato da Repower in fattura, unitamente al contributo in quota fissa a copertura degli oneri amministrativi dovuto per ciascuna prestazione nella misura indicata dall'ARERA.

### ART 4 - PROCURA A RECEDERE

4.1 In caso di switching, con la sottoscrizione della Proposta cui segue l'accettazione, il Cliente conferisce a Repower procura a recedere, per suo conto e in suo nome, dal contratto con il venditore uscente in relazione ai punti di prelievo o di riconsegna indicati nei rispettivi allegati e a esercitare tale recesso tramite comunicazione al SII.

4.2 Qualora, dopo la sottoscrizione della Proposta, il Cliente chieda una modifica della data di attivazione della fornitura, Repower valuterà a sua esclusiva discrezione se accettare o meno la richiesta. In caso di accettazione, il Cliente si dichiara consapevole che ciò comporterà la revoca del recesso già inoltrato al venditore uscente e l'invio di un nuovo recesso.

4.3 In caso di Cliente di grandi dimensioni, qualora il Cliente comunichi il recesso al venditore uscente, eventuali difformità tra il suddetto recesso e il Contratto non saranno opponibili a Repower.

### ART 5 - INIZIO DELLA FORNITURA

5.1 La somministrazione avrà inizio alla prima data utile successiva alla stipulazione dei contratti di trasporto e di dispacciamento o alla prima data utile per l'attivazione della fornitura (per il gas) e compatibilmente con le tempistiche di recesso stabilite dalla delibera ARERA 302/2016/R/com, ove applicabile, e tenuto conto dei dati forniti dal Cliente nella Proposta e nell'allegato "Punti di Prelievo" o "Punti di Riconsegna" (fatta salva la correttezza degli stessi a cura del Cliente). L'attivazione a tale data è condizionata: (i) al rilascio delle garanzie richieste al Cliente, (ii) all'esito positivo della verifica creditizia da parte di Repower, (iii) all'esistenza dell'allacciamento alla rete di distribuzione e all'attivazione della fornitura da parte del Distributore o del trasportatore, (iv) all'esistenza di un Impianto Interno come definito in Contratto, (v) alla presentazione da parte del Cliente della documentazione prevista dalla legislazione vigente, anche in materia di edilizia ed urbanistica e (vi) in caso di voltura, al consenso alla cessazione della fornitura del cliente uscente. Il Cliente dichiara di aver ottenuto tale consenso e ne assume piena responsabilità.

Repower si riserva in ogni caso di effettuare verifiche. Tale data verrà comunicata tempestivamente da Repower al Cliente in forma scritta, così come ogni eventuale variazione rispetto alla data di attivazione inizialmente indicata e delle cause che l'hanno determinata. È obbligo del Cliente, prima della sottoscrizione della Proposta, verificare la data di fine fornitura con il venditore uscente comunicata a Repower, che non è tenuta ad alcuna verifica preliminare su tale dato e fermo restando che tale data può non coincidere con la data di attivazione. Il Cliente si assume esclusiva responsabilità del recesso dal contratto con il fornitore uscente e delle relative tempistiche. Il cliente che non abbia rapporti giuridici o di fatto tali da presupporre una continuità con il precedente cliente di Repower in relazione ai medesimi punti di fornitura del Contratto, non è tenuto al pagamento delle eventuali morosità pregresse ad essi riconducibili al fine di ottenere l'attivazione della fornitura. Qualora vi sia continuità, è facoltà di Repower non attivare la fornitura.

5.2 La presenza di anomalie che impediscano lo switch dei punti di prelievo o di riconsegna del Contratto, quali a titolo esemplificativo il disallineamento anagrafico, la sospensione per morosità o la soggezione a procedura di costituzione in mora anche se non riferibili al Cliente, o una situazione di rischio creditizio, o uno degli stati, sempre a carico del Cliente, previsti alla delibera ARERA ARG/elt 593/17, o la presenza di insoluti

riferiti a mancati pagamenti nei confronti di precedenti fornitori (Cmor), o la cessione del credito, o l'informazione a Repower dal Distributore/SII dell'esistenza di cause che rendano impossibile l'inizio della fornitura nei tempi previsti, daranno facoltà a Repower di revocare la richiesta di switching o comunque di ritenere risolto, non perfezionato, legittimamente non eseguibile il Contratto e la fornitura.

5.3 Il Cliente conferisce a Repower, che accetta, mandato affinché possa variare mediante le modalità previste dalla regolazione ARERA la tipologia di cliente in "Altri Usi", qualora la stessa risultasse al SII di "Uso Domestico" in fase di attivazione.

### ART 6 - REVOCA DELLA RICHIESTA DI SWITCHING

6.1 Ai sensi della normativa vigente, qualora il Contratto sia concluso per cambio venditore, Repower ha facoltà di revocare la richiesta di switching in base alle seguenti informazioni: a) se il punto di fornitura risulta sospeso per morosità e, in caso affermativo, la data dell'eventuale sospensione della fornitura del punto medesimo; b) se per il medesimo punto di fornitura sia in corso una procedura di riconoscimento di indennizzo in termini di contributo per la morosità pregressa; c) il mercato di provenienza del punto di fornitura, distinguendo tra mercato libero e servizi di ultima istanza; d) le date delle eventuali richieste di sospensione, oltre a quella eventualmente in corso, se presentate negli ultimi 12 (dodici) mesi precedenti la data della richiesta di switching; e) le date delle eventuali richieste di switching, oltre a quella in corso, se eseguite negli ultimi 12 (dodici) mesi precedenti la data della richiesta di switching; f) la data di attivazione del servizio di salvaguardia o di default; g) l'accessibilità o meno del punto di fornitura (gas).

6.2 Qualora Repower intenda esercitare la facoltà di revocare la richiesta di switching ai sensi del presente articolo, è tenuto a comunicare per iscritto al Cliente, entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla conclusione del Contratto, che il Contratto non avrà efficacia e sarà risolto di diritto. A seguito della comunicazione verranno altresì meno gli effetti del recesso dal Contratto con il precedente venditore. Superato il termine di cui al presente comma, in assenza della comunicazione del Fornitore, il Contratto avrà comunque efficacia.

6.3 Qualora a seguito di una richiesta di attivazione della fornitura il Fornitore riceva dal Distributore la segnalazione di eventuali importi insoliti per effetto di precedenti interventi di interruzione della fornitura per morosità imputabile al Cliente con riferimento al punto di fornitura oggetto del Contratto o di altro punto di fornitura allacciato alle reti gestite dal medesimo Distributore, l'attivazione della fornitura è subordinata al pagamento da parte del Fornitore degli importi evidenziati dal Distributore. In tali casi il Fornitore avrà comunque la facoltà di: a) ritirare la richiesta di switching per attivazione della fornitura entro 2 (due) giorni lavorativi dalla segnalazione da parte del Distributore; b) confermare la richiesta di switching, rivalendosi sul Cliente.

### ART 7 - DURATA DEL CONTRATTO E TACITO RINNOVO

7.1 Il Contratto si perfeziona al ricevimento della lettera d'accettazione da parte del Cliente e terminerà alla Data di Scadenza indicata nell'allegato "Condizioni Particolari di Fornitura". Dopo tale Data di Scadenza il Contratto si rinnoverà tacitamente di anno in anno, secondo quanto previsto all'art. 11 ed in conformità alle restanti previsioni contrattuali, fatto salvo il diritto di recesso così come disciplinato nelle clausole che seguono. Quanto precede si applica ad ogni Data di Scadenza.

7.2 Il Contratto si intenderà tacitamente rinnovato in difetto di recesso da parte del Cliente, da comunicare a Repower con un preavviso di almeno 4 (quattro) mesi rispetto alla Data di Scadenza.

### ART 8 - RECESSO DEL CLIENTE E DEL FORNITORE

8.1 Fermo restando quanto previsto dagli articoli 7 e 9, in caso di contratto con: a) clienti con almeno un punto di fornitura con consumi superiori o uguali a 200.000 Smc/anno o con almeno un punto di fornitura allacciato in media e/o alta e/o altissima tensione; b) controparte pubblica, il Cliente potrà comunicare la sua volontà di recedere dal Contratto nelle seguenti modalità: (i) con comunicazione a Repower mediante lettera raccomandata A/R o PEC; (ii) conferendo procura al venditore entrante secondo le modalità stabilite dall'ARERA in caso di switching. Per i clienti descritti nella presente clausola è esclusa la facoltà di recesso per una decorrenza anteriore alla Data di Scadenza.

8.2 Fermo restando quanto previsto dagli articoli 7 e 9, il Cliente che abbia esclusivamente punti di fornitura con consumi inferiori a 200.000 Smc/anno o esclusivamente punti di fornitura allacciati in bassa tensione potrà recedere in ogni momento dal Contratto in conformità a quanto previsto dall'Allegato A alla delibera 302/2016/R/COM.

8.3 Per tutti i tipi di recesso, il Cliente dà atto che nei rapporti con Repower faranno fede le comunicazioni ricevute o inviate ai sensi delle delibere ARERA. Pertanto, il Cliente non potrà opporre a Repower un recesso diverso da quello comunicato a Repower ai sensi delle delibere ARERA o l'invalidità/inesistenza

del recesso stesso. Repower non sarà responsabile di qualsivoglia danno derivante da tale difformità e/o invalidità/inesistenza.

8.4 Qualora il recesso esercitato dal Cliente non sia andato a buon fine nei tempi stabiliti e per qualsivoglia causa, anche non dipendente dalle parti del Contratto, e la fornitura sia proseguita, questi si impegna sin d'ora a pagarne il corrispettivo nei termini di Contratto, concretandosi un'ultrattività consensuale dello stesso.

8.5 Nel caso in cui il Cliente intenda recedere per cessare la fornitura e non renda possibile la rilevazione finale dei consumi gas e/o neghi l'accesso per la chiusura del misuratore, lo stesso sarà tenuto al pagamento di tutti i consumi e di ogni altro importo connesso all'esecuzione della cessazione della fornitura. In caso di negato accesso al misuratore di gas, per indisponibilità del Cliente, il Distributore è tenuto ad effettuare fino a 3 (tre) tentativi di disattivazione, in seguito ai quali il Fornitore si riserva di richiedere l'interruzione dell'alimentazione del punto di fornitura con oneri a carico del Cliente. Gli importi dovuti in relazione a eventuali prelievi di gas effettuati tra la data di cessazione della fornitura così come comunicata dal Cliente e l'eventuale intervento di disalimentazione del punto di fornitura da parte del Distributore saranno comunque posti a carico del Cliente.

8.6 Repower si riserva di eccepire motivi ostativi alla volta da parte di un nuovo cliente (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, per ragioni creditizie).

8.7 Repower potrà recedere, anche in relazione a singoli punti di prelievo o di riconsegna, dandone comunicazione al Cliente mediante lettera raccomandata A/R, ovvero mediante altro mezzo che permetta la verifica dell'effettiva ricezione della suddetta comunicazione scritta con un preavviso di a) 1 (un) mese nel caso di clienti con almeno un punto di fornitura in media e/o alta e/o altissima tensione o con consumi superiori o uguali a 200.000 Smc/anno; b) 6 (sei) mesi in tutti gli altri casi. Il termine di preavviso decorrerà dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso da parte del Cliente.

In relazione alla sola Fornitura di energia elettrica, in caso di contratto a tempo determinato con prezzo fisso e in caso di contratto a tempo indeterminato con prezzo fisso per una durata determinata, il recesso non potrà avere decorrenza antecedente alla Data di Scadenza.

### ART 9 - PENALI E RISARCIMENTO DEL DANNO

9.1 Nel caso di recesso, volta e/o disdetta del Contratto anticipata rispetto alla Data di Scadenza da parte del Cliente, nonché in qualsiasi ipotesi di cessazione e/o mancata attivazione della fornitura non richiesta da Repower, anche in relazione a singoli punti di fornitura, quest'ultima avrà diritto a penali calcolate come di seguito specificato, salvo il danno ulteriore.

9.2 Per le forniture di energia elettrica a Clienti con almeno un punto di fornitura allacciato in media e/o alta e/o altissima tensione e per le forniture di gas naturale a Clienti con almeno un punto di fornitura con consumi superiori o uguali a 200.000 Smc/anno, per ogni mese intercorrente fra la data di cessazione di fatto della fornitura di energia elettrica o di gas naturale e la Data di Scadenza, il Cliente è tenuto al pagamento di una penale calcolata come di seguito:

(A) in caso di formule a prezzo variabile (prezzo di borsa + corrispettivo per il servizio di vendita):

$$S \times C_a / 12 \times N$$

dove, S è il corrispettivo per il servizio di vendita; Ca è il consumo del Cliente degli ultimi 12 (dodici) mesi ovvero, se non disponibile, il consumo dichiarato dal Cliente in fase di sottoscrizione del Contratto; N è il numero di mesi che intercorrono tra la cessazione della fornitura e la Data di Scadenza;

(B) in caso di formule a prezzo indicizzato (prezzo base + variazione indice mensile rispetto a indice base):

$$\max \left\{ 0; \left[ \sum_{i=1}^N (P_0 - PM_{it}) \times C_a \times \frac{1}{12} \right] \right\}$$

dove, per ogni mese i-esimo che intercorre tra la cessazione della fornitura e la Data di Scadenza, P0 è il prezzo base che concorre alla definizione del corrispettivo per la vendita per l'energia elettrica e del corrispettivo per i costi di approvvigionamento nei mercati all'ingrosso per il gas naturale, come specificato nell'allegato "Condizioni Particolari di Fornitura"; PMit è il prezzo future settlement price disponibile nel giorno t di comunicazione del recesso, volta e/o disdetta come pubblicato per l'energia elettrica da EEX alla sezione Italian Power Futures (www.eex.com) e per il gas naturale da ICE alla sezione Italian PSV Natural Gas (www.ice.com) utilizzando il seguente ordine di priorità: calendar, quarter, month; Ca è il consumo del Cliente degli ultimi 12 (dodici) mesi ovvero, se non disponibile, il consumo dichiarato dal Cliente in fase di sottoscrizione del Contratto;

(C) in caso di formule a prezzo fisso (prezzo bloccato fino alla Data di Scadenza):

$$\max \left\{ 0; \left[ \sum_{i=1}^N (P - PM_{it}) \times C_a \times \frac{1}{12} \right] \right\}$$

dove, per ogni mese i-esimo che intercorre tra la cessazione della fornitura e la Data di Scadenza, P rappresenta rispettivamente il corrispettivo per la vendita valido per tutte le ore per l'energia elettrica e il corrispettivo per i costi di approvvigionamento nei mercati all'ingrosso per il gas naturale, come specificato nell'allegato "Condizioni Particolari di Fornitura"; PMit è il prezzo future settlement price disponibile nel giorno t di comunicazione del recesso, volta e/o disdetta come pubblicato per l'energia elettrica da EEX alla sezione Italian Power Futures (www.eex.com) e per il gas naturale da ICE alla sezione Italian PSV Natural Gas (www.ice.com) utilizzando il seguente ordine di priorità: calendar, quarter, month; Ca è il consumo del Cliente degli ultimi 12 (dodici) mesi ovvero, se non disponibile, il consumo dichiarato dal Cliente in fase di sottoscrizione del Contratto;

(D) in caso di formule a prezzo misto (in parte fisso e in parte variabile), in accordo alle formule sopra riportate, proporzionalmente alle quote di consumi soggette rispettivamente a prezzo fisso e variabile.

In tutte le ipotesi sopra riportate resta fermo il diritto di Repower al risarcimento del danno ulteriore.

9.3. Per le forniture di energia elettrica a prezzo fisso a Clienti che abbiano esclusivamente punti alimentati in bassa tensione, o a imprese che occupano meno di cinquanta dipendenti, a tempo indeterminato e a termine, e che realizzano un fatturato ovvero un totale di bilancio non superiore a dieci milioni di euro, il Cliente è tenuto al pagamento di una penale calcolata come all'art. 9.2 lettera (C) fino a un massimo di 120.000 €.

### ART 10 - CORRISPETTIVI

10.1 Il Cliente pagherà a Repower i corrispettivi come calcolati o indicati nell'allegato "Condizioni Particolari di Fornitura".

10.2 Le fasce orarie sono determinate in conformità di quanto previsto dall'ARERA, salvo se diversamente indicato nell'allegato "Condizioni Particolari di Fornitura".

10.3 Qualora dovessero essere deliberate tariffe di trasporto e stoccaggio diverse da quelle definite e/o aggiornamenti delle stesse, Repower adeguerà in coerenza con dette nuove tariffe i corrispettivi di cui all'allegato "Condizioni Particolari di Fornitura". Qualora le maggiorazioni e/o componenti e gli oneri relativi ai servizi di dispacciamento dovessero subire delle variazioni ovvero dovessero essere introdotti ulteriori oneri o corrispettivi tariffari, di essi si terrà conto ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto dal Cliente, nella stessa misura e con la stessa data di efficacia stabilita dall'ARERA per la tipologia dei punti di prelievo oggetto della Fornitura.

10.4 Qualora in forza di disposizioni normative o regolamentari fossero introdotti nuovi corrispettivi e oneri, applicabili al Cliente in ragione delle sue caratteristiche soggettive, il Cliente sarà tenuto a rimborsare a Repower il relativo importo, qualora Repower lo abbia anticipato.

### ART 11 - RINNOVO DEL CONTRATTO

11.1 Repower avrà la facoltà di proporre per iscritto al Cliente il rinnovo del Contratto, con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi rispetto alla Data di Scadenza. Nella proposta di rinnovo saranno indicati il prezzo e il metodo di calcolo della somministrazione proposti da Repower per gli anni successivi alla Data di Scadenza. Il Cliente potrà rifiutare tale proposta comunicandolo a Repower mediante raccomandata A/R o PEC inviata entro 25 (venticinque) giorni dal ricevimento della proposta di rinnovo. In tal caso il Contratto si risolverà con efficacia dal giorno successivo alla Data di Scadenza. Si precisa che in tali casi Repower non sarà responsabile di qualsivoglia danno subito dal Cliente derivante dal rifiuto della proposta di rinnovo. In caso di mancato rifiuto nei termini indicati, il nuovo Contratto verrà applicato dal giorno successivo alla Data di Scadenza e avrà durata annuale.

11.2 In ogni caso, a partire dalla Data di Scadenza e per ogni anno successivo di fornitura gas, il Contratto si intenderà rinnovato per un periodo di 12 (dodici) mesi e il prezzo della fornitura verrà automaticamente adeguato per l'anno successivo: per una quota parte pari al 55% del prezzo, in base al rapporto tra il valore della media aritmetica delle quotazioni giornaliere del Brent Dated, registrate nei 3 (tre) mesi immediatamente precedenti la Data di Scadenza, così come riportate da "Il Sole 24 Ore", espresse in €/barile utilizzando il valore giornaliero del tasso di cambio €/€ e il medesimo valore registrato nell'anno precedente, lasciando invariata la rimanente quota del 45% del prezzo. Il calcolo del suddetto adeguamento automatico verrà effettuato alla Data di Scadenza e il nuovo Contratto avrà efficacia dal primo giorno successivo alla stessa e analogamente per gli anni successivi. Repower renderà noto al Cliente il prezzo adeguato nella prima fattura in cui verrà applicato.

11.3 In ogni caso, a partire dalla Data di Scadenza indicata nell'allegato "Condizioni Particolari di Fornitura" e per ogni anno successivo di fornitura di energia, il Contratto si intenderà rinnovato per un periodo di 12 (dodici) mesi e il prezzo della somministrazione verrà automaticamente adeguato per l'anno successivo: per una quota parte pari al 50% del prezzo, in base al

rapporto fra la media aritmetica dei valori mensili dell'Indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività (indice base 2010); energia elettrica", come pubblicato sul sito <http://dati.istat.it>, registrati tra il quarto e il secondo mese antecedente la Data di Scadenza e il medesimo valore registrato nell'anno precedente; per una quota parte pari al 20% del prezzo, in base al rapporto fra la media aritmetica dei valori orari del PUN Index GME ai sensi del comma 13.3.9 del TIDE come pubblicato sul sito [www.mercatoelettrico.org](http://www.mercatoelettrico.org), registrati tra il quarto e il secondo mese antecedente la Data di Scadenza e il medesimo valore registrato nell'anno precedente, lasciando invariata la rimanente quota del 30% del prezzo. Il calcolo del suddetto adeguamento automatico verrà effettuato alla Data di Scadenza e il nuovo Contratto avrà efficacia dal primo giorno successivo alla stessa e analogamente per gli anni successivi. Repower renderà noto il prezzo adeguato nella prima fattura in cui verrà applicato.

11.4 Ove non trovasse applicazione alcuna delle clausole che precedono, il Contratto si intenderà tacitamente rinnovato alle medesime condizioni.

### ART 12 - ONERI FISCALI

12.1 Salvo diversa indicazione nelle Condizioni Particolari, il prezzo si intende comprensivo degli oneri conseguenti all'applicazione della normativa europea in materia di emissione di CO<sub>2</sub> in atmosfera, nonché al netto dell'IVA e di qualsiasi altro onere fiscale - tra cui le imposte sui consumi e l'eventuale addizionale regionale - applicabile al Contratto, alla somministrazione, al trasporto o al dispacciamento. Tali oneri sono a carico del Cliente ed esposti in fattura in voce separata. Le aliquote delle imposte sono pubblicate all'indirizzo [www.repower.com/imposte](http://www.repower.com/imposte). Ove applicabile, restano a carico del Cliente i contributi dovuti dal Fornitore alla Gestione Fondo Bombe Metano e/o ulteriori enti previsti dalla normativa di settore.

12.2 Altre tasse o imposte introdotte successivamente in aggiunta, modificazione e/o sostituzione di quelle esistenti saranno a carico del Cliente o di Repower, secondo quanto disposto dalle norme di legge. Per il riconoscimento e l'applicazione di eventuali riduzioni di oneri fiscali, il Cliente dovrà presentare a Repower la documentazione comprovante il diritto al beneficio. Salvo diversa richiesta scritta del Cliente, Repower effettuerà le dichiarazioni alle quali è tenuta agli Uffici Tecnici di Finanza competenti ed eseguirà i versamenti previsti per legge.

12.3 Il Contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso ed in misura fissa essendo i corrispettivi assoggettati ad IVA.

### ART 13 - FATTURAZIONI E PAGAMENTI ENERGIA E GAS

13.1 Ove non diversamente previsto nelle "Condizioni Particolari di Fornitura", Repower fatturerà gli importi dovuti dal Cliente mensilmente nel corso del mese successivo a quello di somministrazione ed il pagamento delle fatture sarà effettuato mediante addebito diretto SEPA su conto corrente bancario, con valuta fissa, il giorno 25 del mese di fatturazione per l'energia e l'ultimo giorno lavorativo del mese di fatturazione per il gas. In ottemperanza delle disposizioni in materia di trasparenza delle bollette, Repower invierà mensilmente al Cliente la fattura di cortesia (bolletta), corredata dai relativi elementi di dettaglio.

13.2 Al fine della domiciliazione bancaria, il Cliente conferisce il mandato per addebito diretto SEPA tra imprese e autorizza Repower a consegnare evidenza direttamente all'Istituto di credito in esso indicato. La mancata consegna non comporta responsabilità a carico di Repower e resta fermo l'obbligo del Cliente di verificare presso il proprio istituto di credito la ricezione del mandato SEPA e l'esecuzione delle relative prestazioni.

13.3 Il Cliente autorizza l'Istituto di credito segnalato nel mandato SEPA a provvedere al pagamento di tutti gli ordini d'incasso elettronici inviati da Repower addebitando il conto indicato nel medesimo mandato ed applicando le condizioni del contratto di conto corrente in essere. Il Cliente è a conoscenza che l'Istituto di credito assume l'incarico del pagamento delle citate obbligazioni indicate in fattura, che Repower invierà direttamente al Cliente, a condizione che al momento del pagamento il conto sia in essere ed assicuri disponibilità sufficienti. In caso contrario l'incarico del pagamento delle fatture si intenderà automaticamente revocato con effetto immediato e l'Istituto di credito resterà esonerato da qualsiasi responsabilità inerente al mancato pagamento. In tal caso, il pagamento dovrà essere effettuato a Repower direttamente dal Cliente. Il Cliente ha diritto di chiedere alla propria banca che il suo conto corrente non venga addebitato entro il giorno antecedente a quello in cui il pagamento è dovuto e, successivamente, riconosce che non aver diritto di richiedere alla propria banca il rimborso della somma addebitata. Resta inteso che la notifica al Cliente degli estremi dell'operazione (data e importo dell'addebito) si intende perfezionata con la ricezione della fattura almeno 3 (tre) giorni prima dell'addebito. Decorso tale termine, il Cliente ha facoltà di richiedere a Repower copia della fattura o di prenderne visione consultando il sito internet

[www.repower.com](http://www.repower.com). Il mancato esercizio di tale facoltà entro la data di addebito equivale a notifica degli estremi dell'operazione. Il Cliente e l'Istituto di credito hanno facoltà di recedere in ogni momento dal presente accordo relativo al metodo di pagamento, con un preavviso pari a quello previsto nel contratto di conto corrente per il recesso da questo tipo di rapporti, da darsi mediante comunicazione scritta. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni, sono applicabili le "norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi".

13.4 Per il Cliente "Pubblica Amministrazione" Repower fatturerà mensilmente nel corso del mese successivo a quello di somministrazione e il pagamento delle fatture sarà effettuato entro il giorno 25 del mese di fatturazione per l'energia ed entro l'ultimo giorno lavorativo del mese di fatturazione per il gas, mediante bonifico alle coordinate indicate in fattura. Repower assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge 136/2010.

13.5 La rettifica di eventuali errori di fatturazione, siano questi a credito oppure a debito del Cliente, è effettuata con la prima fattura successiva all'accertamento stesso e, in ogni caso, nel rispetto dei termini previsti dall'Allegato A alla delibera ARERA 413/2016/R/Com, senza che tuttavia il mancato rispetto costituisca rinuncia al maggior credito delle parti.

13.6 La fatturazione del gas avrà luogo sulla base dei consumi misurati mediante il contatore ed espresso in metri cubi, rilevati dal personale incaricato per la lettura ovvero comunicati dal Cliente a seguito di autolettura, previa conversione in Standard metri cubi (Smc). Fra una lettura o autolettura e quella successiva ovvero in mancanza per qualsiasi motivo delle stesse, la fatturazione potrà avvenire sulla base dei consumi presunti, stimati da Repower sulla base della media dei consumi storici del Cliente relativi agli anni precedenti eventualmente corretti in relazione all'andamento climatico ovvero sulla base dei consumi che Repower ritiene siano attribuibili al Cliente in relazione a quanto dichiarato dallo stesso al momento della richiesta di allacciamento alla rete di distribuzione, di subentro o di volta o in sede di Proposta, tenuto conto anche della modalità di uso del gas e della classe di contatore. Qualora si rilevi una differenza tra gli importi dovuti dal Cliente a fronte dei consumi effettivi, per i quali fa fede il dato comunicato dal Distributore e, ove non disponibile, il dato ricavato dai criteri descritti in Contratto, e quelli addebitati, Repower effettuerà relativi conguagli, anche in seguito allo scioglimento del Contratto, sui quali non matureranno interessi. Le segnature dei contatori fanno prova dell'avvenuto consumo, salvo errore dello stesso accertato a seguito di verifica del contatore ai sensi di Contratto. Eventuali errori di misura, sia in eccesso che in difetto, daranno luogo nella prima fattura utile a conguaglio degli importi fatturati, anche in seguito allo scioglimento del Contratto, relativamente al periodo per il quale l'errore sia effettivamente sussistito. La rettifica della misura, sulla quale non matureranno interessi, deve avvenire entro la finestra temporale al cui interno l'impresa di trasporto stessa considera come ancora provvisori i bilanci della rete di trasporto, senza che tuttavia il mancato rispetto costituisca rinuncia al maggior credito delle parti.

13.7 La fatturazione dell'energia avrà luogo sulla base dei dati di consumo dei punti di prelievo resi disponibili a Repower dal Distributore. Qualora il Contratto preveda una ripartizione in fascia alta e fascia bassa, per i misuratori programmati per fasce ai sensi della delibera ARERA ARG/elt 107/09, i consumi verranno attribuiti alle fasce previste dal Contratto, sulla base dei consumi rilevati nelle fasce orarie di cui all'art. 10.2, ricalcolati rispetto alle fasce dell'offerta sottoscritta. Qualora il Distributore non renda disponibili i dati di consumo a Repower in tempi compatibili con la data di fatturazione, Repower si riserva la facoltà di fatturare in acconto sulla base dei consumi dell'anno precedente, ovvero se questi non sono disponibili, sulla base dei dati di consumo previsionali comunicati dal Cliente in sede di stipula del Contratto. Per i misuratori orari, in caso di mancata disponibilità dei dati orari, i consumi verranno ripartiti nelle fasce alta/bassa analogamente a quanto avviene per l'attribuzione dei consumi dei contatori programmati per fasce.

In caso di fatturazione in acconto, al ricevimento dei dati certificati dal Distributore, Repower effettuerà gli eventuali conguagli, anche in seguito allo scioglimento del Contratto.

13.8 In caso di malfunzionamento/manomissione del misuratore (energia o gas) o comunque errata o incompleta registrazione e/o fatturazione dei consumi da parte del Distributore, dovuta a qualsivoglia causa e responsabilità, anche non imputabile al Cliente, Repower fatturerà al Cliente gli importi che risultassero ancora da fatturare sulla base della ricostruzione dei prelievi/correzione dei consumi/della fatturazione effettuata dal Distributore - anche in seguito allo scioglimento del Contratto - il cui termine di prescrizione decorre dalla verifica del contatore da parte del Distributore. In ogni caso il diritto potrà essere fatto valere da Repower a decorrere dal momento in cui il Distributore fatturerà a Repower gli importi derivanti dalla

ricostruzione/correzione. Il Cliente sarà tenuto a contestare la ricostruzione/correzione del Distributore entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, allegando comprovate ragioni ed idonea documentazione atte a confutare la ricostruzione/correzione operata dal Distributore. In caso contrario il Cliente non potrà più eccepire, in alcuna sede, a Repower di non dovere il pagamento dei consumi ricostruiti/corretti. In ogni caso il Cliente è tenuto al pagamento degli importi derivanti da ricostruzione/correzione e, qualora contesti il credito, sarà tenuto a promuovere entro 3 (tre) mesi dalla fatturazione ricostruita/corretta accertamento tecnico preventivo nei confronti del Distributore e di Repower, fermo il dovere di pagamento delle fatture alla relativa scadenza. In difetto il diritto al pagamento delle fatture di Repower non potrà più essere contestato in alcuna sede.

13.9 Qualora al Cliente l'energia o il gas vengano forniti presso più punti di prelievo o più punti di riconsegna (Cliente Multisito), la fatturazione dei consumi relativi a tutti i punti di prelievo o di riconsegna sarà congiunta, salvo che il Cliente Multisito richieda per iscritto una fattura per ciascun punto.

13.10 Per i clienti sui cui punti di connessione sono installati impianti di produzione o sistemi di accumulo secondo le configurazioni di cui all'Allegato A.78 del Codice di rete Terna e che accedono alla disciplina di cui alla delibera 109/2021/R/eel, i consumi fatturati sono da intendersi al netto dell'energia elettrica prelevata per successiva immissione in rete (c.d. Energia Imnessa Negativa o EIN). Sull'EIN, ai sensi della delibera 109/2021/R/eel, non trovano applicazione: i corrispettivi a copertura degli oneri per il servizio di distribuzione e per le perdite per energia reattiva di cui al TIT; i corrispettivi a copertura degli oneri per il servizio di trasmissione di cui al RTTE; i corrispettivi di dispacciamento di cui al TIDE e al TIS; gli oneri generali del sistema elettrico (ASOS, ARIM) e ulteriori componenti (UC3, UC6).

13.11 Il pagamento non potrà essere sospeso, differito o ridotto neanche in caso di contestazione, né potrà essere compensato con eventuali crediti che il Cliente vanti nei confronti di Repower, anche relativi ad altri contratti, salvo diverso ed espresso accordo tra le parti. Esso potrà essere rateizzato nei soli casi e secondo le modalità previste dalle delibere ARERA.

13.12 Il Cliente (qui inteso come cedente/alienante) potrà cedere il Contratto solo previo consenso scritto di Repower, necessario anche in tutti i casi di alienazione d'azienda del Cliente quali - a titolo non esaustivo - cessione, affitto, usufrutto, conferimento, fusione, scissione. Sino a che Repower non avrà prestato il consenso di cui sopra il Contratto continuerà ad avere effetto con il Cliente, salva la facoltà per Repower di sospendere la fornitura senza preavviso e/o di risolverlo ai sensi dell'art. 1456 c.c.. Il Cliente si impegna in ogni caso a comunicare (senza possibilità di equiparazione con forme di pubblicità o di iscrizione risultante da pubblici registri) la cessione/il subentro a Repower entro 30 (trenta) giorni dalla cessione /subentro e Repower avrà la facoltà di non accettare la cessione/il subentro a proprio insindacabile giudizio. In caso di omissione o ritardo da parte del Cliente dell'obbligo informativo nel rispetto del termine suesposto, Repower avrà facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. Il Cliente non è liberato, neppure successivamente alla cessione/alienazione, dall'obbligo di pagamento delle forniture precedenti e successive alla cessione/alienazione, sino a che Repower non l'avrà espressamente liberato. Il Cliente (qui inteso come cessionario/subentrante), a prescindere da quanto sopra è in ogni caso obbligato in solido con il Cliente cedente/alienante, oltre che al pagamento delle forniture successive alla cessione /al subentro, anche al pagamento delle forniture al cedente/all'alienante, a prescindere da ciò che risulti nelle scritture contabili del cedente/alienante.

13.13 Resta inteso che il Cliente, a pena di decadenza, non potrà contestare le fatture emesse da Repower trascorsi 24 (ventiquattro) mesi dalla data di emissione.

13.14 In caso di ritardato pagamento delle fatture, Repower addebiterà al Cliente, sugli importi fatturati, interessi moratori per ogni giorno di ritardo determinati ai sensi del D.Lgs.

231/2002. Il Cliente buon pagatore, vale a dire il Cliente che ha pagato nei termini di scadenza le fatture relative all'ultimo biennio, sarà tenuto al pagamento del solo interesse legale per i primi 10 (dieci) giorni di ritardo.

13.15 Fermo quanto sopra, la liquidazione degli importi dovuti al Cliente da Repower ai sensi di una eventuale nota di credito sarà effettuata da Repower entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza della nota di credito, salvo insoluti del Cliente. In caso di insoluti, anche relativi ad altro contratto, il Cliente espressamente autorizza Repower a compensare gli importi a debito con gli importi a credito, anche tra distinti contratti.

13.16 Repower, a ristoro della attività di gestione e recupero dei crediti insoluti che si rendesse necessaria, addebiterà al Cliente un importo di € 40,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs.

231/2002, salvo il diritto al rimborso del maggior costo

sostenuto.

13.17 Il Cliente potrà richiedere informazioni relative alla rateizzazione utilizzando i contatti indicati nella Proposta. La concessione della rateizzazione e le relative condizioni sono rimesse all'esclusiva discrezione di Repower, che le valuterà in buona fede.

#### ART 14 - SOSPENSIONE DELLA FORNITURA

14.1 Decorsi 10 (dieci) giorni dal termine di scadenza indicato in fattura senza che sia avvenuto il pagamento di quanto dovuto per la fornitura e/o per i servizi accessori, nonché in caso di mancato pagamento, entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta, delle fatture del precedente Cliente nel caso di cessione del Contratto, o delle fatture di altro contratto, anche cessato, o delle fatture cedute a Repower ai sensi del TIMOE, o del corrispettivo CMOR ai sensi del TISIND, o delle fatture cedute a Repower ai sensi del TIMG e/o di altra delibera ARERA, o delle fatture emesse in seguito alla ricostruzione dei consumi del Distributore, compatibilmente con le previsioni delle delibere ARERA, Repower potrà inviare al Cliente (salva la sua qualificazione come "non disalimentabile", nel qual caso troveranno applicazione le relative disposizioni del TIMG o del TIMOE) formale costituzione in mora tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.

14.2 In difetto di pagamento da parte del Cliente connesso in bassa tensione, entro 25 giorni solari dalla ricezione della costituzione in mora, potrà essere richiesta la sospensione della fornitura finalizzata alla riduzione della potenza. In difetto di pagamento entro 40 giorni solari dalla ricezione della costituzione in mora da parte del Cliente diverso da quello di cui al precedente periodo, potrà essere richiesta la sospensione della fornitura. Repower avrà il diritto di richiedere al Distributore, in caso di morosità del Cliente e qualora tecnicamente fattibile, la riduzione di potenza nel caso di connessione in bassa tensione o la sospensione della fornitura negli altri casi, per uno o più punti di fornitura nella titolarità del medesimo Cliente, anche se relativi a differente contratto adempiti, decorsi 3 giorni lavorativi dalla scadenza del termine di pagamento. Qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, prima della sospensione della fornitura, verrà effettuata una riduzione della potenza ad un livello pari al 15% di quella disponibile; decorsi 15 giorni dalla riduzione della potenza disponibile, in caso di mancato pagamento, verrà effettuata la sospensione della fornitura.

14.3 Ove consentito dalla regolazione vigente, la sospensione potrà riguardare anche un punto di fornitura oggetto di un diverso contratto fra Repower e il Cliente.

14.4 La comunicazione della prova dell'avvenuto pagamento a seguito della messa in mora dovrà essere inviata a Repower ai recapiti indicati per le comunicazioni generali nella Proposta e tale adempimento si intende quale condizione perché Repower revochi la richiesta di sospensione/riduzione o chieda la riattivazione della fornitura.

14.5 Nel caso in cui il Cliente sia allacciato direttamente alla rete di trasporto del gas, la sospensione della fornitura sia nei casi di morosità che di risoluzione del Contratto per inadempimento, sarà eseguita mediante discatura del punto di riconsegna da parte del Trasportatore su richiesta di Repower.

14.6 Il Cliente ha diritto ad un indennizzo automatico pari a: a) € 30,00 qualora sia stata sospesa la fornitura per morosità o effettuata una riduzione di potenza senza invio di costituzione in mora; b) € 20,00 qualora sia stata sospesa la fornitura per morosità o effettuata una riduzione di potenza senza il rispetto dei termini di costituzione in mora e di sospensione della fornitura di cui al presente articolo. In tali casi il Cliente non dovrà alcun corrispettivo per la riattivazione o a motivo della sospensione, fermo il dovere di pagamento degli insoluti.

14.7 In caso di: procedura concorsuale nei confronti del Cliente, accertate irregolarità rispetto a quanto previsto nell'art. 2, mancata lettura disposta da colpa o assenza del Cliente, diniego o impossibilità di accesso, mancato rispetto degli obblighi di comunicazione nei casi previsti in Contratto, mancato rispetto degli obblighi di cui all'art. 19, prelievo fraudolento o comunque ritenuto tale dal Distributore, manomissione e rottura dei sigilli del contatore, non conformità degli impianti o del loro uso, di situazioni di imminente pericolo dovute a perdite o gravi deficienze tecniche, la fornitura potrà essere, a seconda dei casi, sospesa/non attivata, senza necessità di avviso al Cliente.

14.8 Repower avrà in tutti i casi previsti in Contratto il diritto di richiedere al Cliente nella prima fattura utile i corrispettivi pagati per la sospensione, la disattivazione e la riattivazione della fornitura, nei limiti dell'ammontare previsto dall'ARERA, o definito nel prezzario del Distributore (per il gas), oltre agli eventuali addebiti relativi al lavoro complesso che possa rendersi necessario al fine di effettuare la sospensione della fornitura.

14.9 In caso di Cessazione amministrativa per morosità a seguito di impossibilità di interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna, il Fornitore sarà tenuto a trasmettere al Distributore: i. copia delle fatture non pagate; ii. copia della documentazione relativa alla costituzione in mora del Cliente; iii. copia della

risoluzione del contratto con il Cliente e della documentazione attestante la ricezione della risoluzione da parte del Cliente; iv. copia del contratto di fornitura (ove disponibile) o, in subordine, dell'ultima fattura pagata; v. documento di sintesi attestante l'ammontare del credito insoluto, nonché ulteriore documentazione idonea a evidenziare la situazione di morosità del Cliente, che si obbliga a consentire all'impresa di distribuzione di accedere ai locali in cui è ubicato l'impianto di misura al fine di poter disalimentare il punto di riconsegna in caso di inadempimento del Cliente.

#### ART 15 - LETTURA DEL CONTATORE GAS

15.1 La lettura del contatore verrà effettuata dal Cliente con cadenza mensile attraverso il sistema di autolettura reso disponibile da Repower secondo le modalità indicate all'indirizzo [www.repower.com/autolettura](http://www.repower.com/autolettura) e confrontata con i consumi comunicati dal Distributore.

15.2 L'autolettura dovrà essere effettuata nell'intervallo compreso tra il quintultimo e l'ultimo giorno del mese di consumo, dovrà essere comunicata dal Cliente a Repower entro l'ultimo giorno del mese di consumo e sarà valida ai fini della fatturazione, salvo il caso di non verosimiglianza statistica del dato comunicato dal Cliente rispetto ai consumi storici dello stesso o rispetto ai consumi comunicati dal Distributore. Repower comunicherà al Cliente in fattura eventuali autoletture non valide.

15.3 In caso di cessazione o riattivazione di una fornitura preesistente, e fatta salva l'ipotesi che contestualmente alla cessazione intervenga un subentro nella fornitura, verrà effettuata una lettura del contatore in contraddittorio tra l'incaricato che esegue l'operazione e il Cliente, riportando la rilevazione effettuata in un verbale firmato da entrambi.

15.4 Il Distributore informerà il Cliente dell'eventuale tentativo di lettura non andato a buon fine, rilasciando una nota informativa cartacea che lo informi della possibilità di effettuare l'autolettura. Repower informerà il Cliente, nella prima fattura di cortesia (bolletta) utile, sull'esito negativo del tentativo di raccolta della misura in accordo a quanto trasmesso dal Distributore.

#### ART 16 - CAPACITÀ GIORNALIERA

16.1 È definita capacità giornaliera (di seguito "Cg") il volume espresso in Standard metri cubi al giorno messo a disposizione da Repower al punto di riconsegna, presso l'indirizzo di fornitura.

16.2 Per il Cliente allacciato direttamente alla rete di trasporto la Cg è pari a quella indicata nel modulo "Punto di Riconsegna", qualora l'inizio della fornitura di Repower coincida con l'inizio dell'anno termico. Qualora l'avvio della fornitura di Repower non coincida con l'inizio dell'anno termico, la Cg è pari a quella prenotata dal precedente fornitore, salvo diversa indicazione. La Cg rimarrà fissa per l'intero periodo contrattuale, salvo conferimenti infrannuali nei limiti previsti dalla regolazione vigente. Eventuali richieste di incremento saranno soggette al conferimento della capacità da parte del relativo trasportatore e l'avvenuta variazione della capacità sarà prontamente comunicata al Cliente.

16.3 Il Cliente allacciato direttamente alla rete di trasporto si impegna a non prelevare giornalmente un quantitativo di gas superiore alla Cg definita come sopra, fatto salvo quanto previsto nell'allegato "Condizioni Particolari di Fornitura". In qualsiasi caso di cessazione della fornitura non richiesta da Repower, anticipata rispetto alla Data di Scadenza, Repower addebiterà al Cliente allacciato direttamente alla rete di trasporto i costi relativi all'impegno della Cg per ogni mese intercorrente fra la data di cessazione di fatto della fornitura di gas da parte di Repower e quella in cui avrebbe dovuto cessare nel rispetto di quanto previsto dal Contratto, ferme restando le penali previste nello stesso e ogni altro rimedio di legge.

16.4 Per il Cliente allacciato alle reti di distribuzione la Cg è comunicata a Repower dal trasportatore. In difetto di comunicazione da parte del trasportatore, Repower farà riferimento a quella dichiarata dal Cliente nell'allegato "Punto di Riconsegna".

#### ART 17 - IMPIANTO INTERNO GAS E RELATIVE VERIFICHE

17.1 Per impianto interno ("Impianto Interno") si intende il complesso delle tubazioni, impianti ed accessori utilizzati per la distribuzione del gas dal raccordo di uscita del misuratore agli apparecchi utilizzatori compresi. L'Impianto Interno deve essere eseguito e mantenuto a regola d'arte, a cura e spese del Cliente, da una ditta installatrice abilitata ai sensi del DM 37/2008 e secondo la norma UNI-Cig 7129/2001. 17.2 Repower può effettuare verifiche avvalendosi di società terze e, in caso di non conformità dell'Impianto Interno del Cliente alle norme tecniche vigenti e alle disposizioni di sicurezza previste dal Distributore, si riserva la facoltà di non attivare la fornitura o di sospenderla. Resta inteso che a seguito dello svolgimento delle suddette verifiche Repower non assume responsabilità alcuna in merito al funzionamento e alla sicurezza dell'Impianto Interno del Cliente né in merito ad eventuali

dispersioni o perdite di gas da qualunque causa prodotte.

17.3 Il Cliente è tenuto a comunicare preventivamente a Repower qualunque variazione intenda apportare agli apparecchi di utilizzazione e all'Impianto Interno. In tal caso, Repower comunicherà al Cliente se tale modifica comporti un mutamento delle condizioni contrattuali e fiscali di fornitura del gas.

#### ART 18 - VERIFICA CONTATORI - GUASTI

18.1 Se in sede di verifica emergessero errori di misurazione del contatore gas compresi nelle tolleranze qui riportate, il contatore sarà ritenuto regolare e non si procederà ad alcuna rettifica dei consumi. In caso contrario, si procederà alla ricostruzione dei consumi, utilizzando il coefficiente di correzione accertato dal Distributore.

| Contatori | Norma    | Errore % indicativo |
|-----------|----------|---------------------|
| Gas       | UNI 7988 | ± 4                 |

18.2 In caso di richiesta fatta dal Cliente, l'onere della verifica è posto a suo carico qualora risulti che l'eventuale errore è contenuto nei limiti sopra indicati.

#### ART 19 - GARANZIE

19.1 Qualora Repower richieda un deposito cauzionale, il Cliente sarà tenuto a versare un importo pari a 1/3 (un terzo) del valore complessivo della somministrazione annuale, calcolato ai prezzi di cui all'allegato "Condizioni Particolari di Fornitura" entro 7 (sette) giorni dalla richiesta. Qualora, nel corso dell'erogazione della fornitura, il deposito cauzionale fosse imputato dal Fornitore, in tutto o in parte, a copertura di eventuali insoluti, il Cliente è tenuto a ricostituirlo immediatamente per l'intero ammontare. La restituzione del deposito cauzionale avverrà alla cessazione del Contratto previa verifica della mancanza di insoluti anche in relazione ad altri contratti, anche cessati, nel qual caso il Cliente autorizza la compensazione fino alla concorrenza di eventuali insoluti. Il deposito cauzionale non è fruttifero e sarà restituito per il suo valore nominale.

19.2 Fermo restando quanto sopra, qualora richiesto da Repower, il Cliente è tenuto a consegnare a Repower entro 7 (sette) giorni dalla richiesta, una fidejussione bancaria, ovvero altra garanzia ritenuta idonea da Repower, di importo pari a 1/3 (un terzo) del valore complessivo della somministrazione annuale, calcolato ai prezzi di cui all'allegato "Condizioni Particolari di Fornitura", avente validità minima pari a 15 (quindici) mesi dalla data di rilascio, da rinnovarsi successivamente alla prima scadenza sino alla data di cessazione della fornitura, quale garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni tutte derivanti dal Contratto. Detta fidejussione o garanzia sarà ritenuta valida soltanto se costituita con l'espressa condizione che l'ente garante si obbliga a versare gli importi previsti a semplice richiesta di Repower senza riserva alcuna e senza obbligo di preventiva escussione del Cliente in caso di inadempimento. Qualora detto importo venga riscosso in tutto o in parte da Repower, il Cliente è tenuto a ricostituire immediatamente la garanzia per l'intero ammontare.

#### ART 20 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

20.1 Repower si riserva il diritto di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), salvo il risarcimento del danno, qualora si verifichi uno dei seguenti eventi:

- (A) cessazione attività imprenditoriale o professionale o messa in liquidazione da parte del Cliente;
- (B) mancato pagamento/ritardo superiore a 15 (quindici) giorni nel pagamento da parte del Cliente anche di una sola fattura, anche se relativa ad un diverso contratto in essere con Repower;
- (C) omissione dell'obbligo informativo da parte del Cliente nel caso di cessione del Contratto, o nel caso di variazione anagrafica, di amministrazione o d'uso;
- (D) sospensione della fornitura per almeno 30 (trenta) giorni consecutivi senza che la stessa venga riattivata;
- (E) mancata presentazione/ricostituzione nel termine pattuito della garanzia richiesta da Repower ai sensi dell'art. 19, ovvero esito negativo della verifica creditizia ai sensi di Contratto, ove prevista;
- (F) prelievo fraudolento dell'energia e/o del gas, o comunque ritenuto tale dal Distributore, manomissione e rottura dei sigilli del contatore, ai sensi di Contratto.

(G) il Cliente ponga in essere delle violazioni dei principi contenuti nel Codice etico di Repower di cui al paragrafo "Disposizioni generali" che segue.

20.2 Salvo quanto diversamente stabilito nel presente Contratto, dalle delibere ARERA o nella comunicazione di risoluzione inviata al Cliente, la risoluzione del Contratto avrà efficacia a partire dal giorno in cui il Cliente riceve la comunicazione di risoluzione. Si precisa che in tali casi Repower non sarà responsabile di qualsivoglia danno subito dal Cliente derivante dalla comunicazione di risoluzione.

#### ART 21 - MODIFICAZIONI E REVISIONI DEL CONTRATTO

21.1 Sono recepite di diritto nel Contratto le disposizioni, se suscettibili di inserimento automatico, imposte da leggi o



provvedimenti di pubbliche autorità, inclusa l'ARERA, che comportino modifiche o integrazioni alle presenti condizioni generali, con decorrenza ai sensi della normativa vigente.

21.2 Nel caso in cui la modifica o integrazione sia inderogabile e non suscettibile di inserimento automatico, il Cliente sarà informato della stessa nella prima fattura utile, fermo restando in tal caso il diritto di recesso del Cliente.

21.3 Fermo restando quanto previsto dall'art. 11 in ipotesi di rinnovo del Contratto, in ogni caso, Repower avrà la facoltà di variare unilateralmente il Contratto prima della Data di Scadenza in ogni sua parte.

In relazione alla sola Fornitura di energia elettrica, in caso di contratto a tempo determinato con prezzo fisso e in caso di contratto a tempo indeterminato con prezzo fisso per una durata determinata, non è ammessa variazione unilaterale peggiorativa per il Cliente relativa alla durata e/o alle condizioni economiche, con decorrenza antecedente alla Data di Scadenza.

21.4 Nei casi di modifiche alle condizioni generali, il Cliente potrà rifiutare entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione la variazione unilaterale ed in tal caso le condizioni generali resteranno invariate. In difetto di diniego si applicheranno le nuove condizioni generali.

21.5 In caso di variazione unilaterale delle condizioni economiche, Repower proporrà al Cliente la variazione per iscritto, con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi, indicando il prezzo, il metodo di calcolo della somministrazione e la decorrenza. In difetto di rifiuto da parte del Cliente mediante raccomandata A/R o PEC inviata entro 25 (venticinque) giorni dal ricevimento della comunicazione, la proposta si intenderà accettata e le nuove condizioni applicate con la decorrenza pattuita. In caso di rifiuto il Contratto si risolverà con efficacia dal giorno previsto per la decorrenza della modifica unilaterale.

21.6 Il Contratto si intende integrato da qualsiasi ulteriore documento o informazione che divenga obbligatorio ai sensi della normativa vigente.

### ART 22 - LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ

22.1 Repower, in qualità di cliente grossista e, pertanto, estraneo all'attività di distribuzione, dispacciamento, trasporto, non risponde dei danni subiti dal Cliente per: manutenzione della rete; disservizi del Distributore e/o di Terna e/o del trasportatore; variazione di pressione dipendenti dai gestori della rete primaria e secondaria; non conformità dell'energia o del gas alle caratteristiche stabilite dal Distributore; caso fortuito o forza maggiore; fatto di terzi; guasti o irregolare funzionamento degli impianti del Cliente o del Distributore e guasti del misuratore; dispersione di gas a valle del misuratore; incidenti/esplosioni di qualsiasi tipo, anche a terzi, in conseguenza dell'uso improprio della fornitura o inosservanza delle regole di prudenza e sicurezza; interruzione anche temporanea della fornitura per motivi anche incolpevoli riconducibili alla rete e/o al gruppo di misura/contatore, motivi che il Cliente sin d'ora riconosce essere di competenza del Trasportatore o del Distributore, nei confronti dei quali dovranno essere azionate eventuali pretese risarcitorie, con manleva nei confronti di Repower.

22.2 Le interruzioni della fornitura per le cause sopra evidenziate non comporteranno alcun obbligo di indennizzo o

risarcimento di qualsiasi genere o natura, né potranno costituire ragione di risoluzione del contratto o comportare l'obbligo per Repower di provvedere al trasporto della fornitura in qualsiasi modo fino all'indirizzo di fornitura.

### ART 23 - RICHIESTA DATI CATASTALI

23.1 Ai sensi dell'art. 1, comma 333, Legge 311/2004, per ogni punto di fornitura del Contratto il Cliente si impegna a comunicare a Repower, entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione della Proposta e con le modalità descritte nell'allegato "Punti di Prelievo" o "Punti di Riconsegna", i dati catastali dell'immobile presso cui sono attivate le utenze al fine di trasmettere tali dati all'Anagrafe Tributaria, alla quale, in difetto, potrà essere segnalata tale omissione. Il Cliente si impegna a tenere indenne e manlevata Repower per l'incorretto e/o mancato invio tempestivo dei suddetti dati catastali.

### ART 24 - DISPOSIZIONI VARIE

24.1 Le parti si impegnano a mantenere riservate e non divulgare a terzi le informazioni di natura tecnica, commerciale o industriale delle quali siano venute a conoscenza in ragione del Contratto, non concedono l'una all'altra il diritto di usare marchi, nomi commerciali o altre denominazioni in ogni tipo di pubblicazione senza il preventivo consenso scritto dell'altra parte, fatta salva la facoltà di Repower di menzionare, a fini pubblicitari e/o promozionali, il Cliente, l'area merceologica e territoriale in cui opera, nonché il servizio acquistato, e quella del Cliente di rendere noto a terzi che la fornitura è assicurata da Repower, mantenendo però riservati i particolari tecnici, economici e commerciali relativi alla stessa.

24.2 Tutti i dati, informazioni, documenti, nonché diritti di proprietà intellettuale di Repower, siano essi registrati o meno, in qualunque forma trasmessi, rimangono di esclusiva proprietà della stessa.

24.3 Repower non risponde in ogni caso dei danni subiti dal Cliente, compresi i casi di ritardo o avvio della fornitura o sospensione/riduzione di potenza senza il rispetto delle procedure previste in Contratto, salvo in caso di dolo o colpa grave e comunque nei limiti di quelli che il Cliente avrà diritto di pretendere da soggetti terzi eventualmente responsabili. Ogni diritto o facoltà riconducibile al Contratto potrà essere esercitata da Repower in relazione a singoli punti di fornitura.

24.4 Il Cliente presta sin d'ora il proprio consenso alla cessione del Contratto ovvero dei relativi crediti.

### ART 25 - DISPOSIZIONI GENERALI

25.1 I mandati di cui alle presenti condizioni generali vengono assunti da Repower a titolo gratuito e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1229 c.c. (clausole di esonero da responsabilità), con esonero da qualunque responsabilità in relazione all'eventuale mancato conseguimento di quanto oggetto dei mandati stessi quale ad esempio la mancata fornitura anche temporanea per motivi tecnici legati alla rete o la mancata contabilizzazione dei consumi, ricostruita in seguito agli accertamenti del Distributore.

25.2 Repower dichiara di attenersi a modelli di lealtà, correttezza e trasparenza nell'espletamento della propria attività e di aver adottato e di attuare efficacemente procedure e comportamenti idonei a prevenire la commissione, anche tentata, dei reati di cui alla vigente normativa in materia di

responsabilità amministrativa di cui al D.Lgs. 231/2001. Il Cliente dichiara di essere a conoscenza della suddetta normativa e di accettare e conformarsi al Codice etico di Repower, pubblicato all'indirizzo <https://go.repower.com/codiceetico>, in cui sono ribaditi i principi e i modelli comportamentali di cui sopra.

### ART 26 - COMUNICAZIONI E RECLAMI

26.1 Le comunicazioni relative al Contratto devono essere effettuate con le modalità indicate nella Proposta. Salvo che il Contratto preveda diversamente, ogni comunicazione potrà essere inviata al Cliente anche tramite posta elettronica certificata ("PEC"). Il Cliente ha l'obbligo di comunicare sollecitamente le variazioni di residenza, di amministrazione, le modifiche d'uso delle forniture e le altre situazioni che comportino una diversa applicazione delle tariffe e/o delle imposte. Nel caso ciò non avvenga, Repower potrà apportare le necessarie modifiche contrattuali di cui ha avuto conoscenza chiedendo, se del caso, documentazione integrativa.

26.2 Il Fornitore si riserva di inviare le comunicazioni anche con nota in fattura.

26.3 Il Cliente può presentare reclamo o richiesta di informazione utilizzando l'apposita sezione reclami nella area clienti Repower o il modulo cartaceo disponibile all'indirizzo <https://go.repower.com/reclami>, da inviare tramite e-mail all'indirizzo [servizio.clienti@repower.com](mailto:servizio.clienti@repower.com) o tramite fax al numero +39 02 700 45555 e Repower fornirà una risposta motivata scritta tempestivamente, e comunque entro le tempistiche stabilite dalle delibere ARERA. Se non viene utilizzato l'apposito modulo, la comunicazione dovrà contenere i seguenti dati minimi necessari: nome e cognome; indirizzo di fornitura; indirizzo postale, se diverso da quello di fornitura, o telematico; servizio a cui si riferisce il reclamo (energia o gas); il motivo del reclamo; indicazione del punto di fornitura (codice POD o PDR) o, qualora non sia disponibile, il codice cliente; un'indicazione sintetica dei fatti contestati.

26.4 Il Cliente che abbia presentato un reclamo al quale Repower non abbia risposto o abbia fornito una risposta ritenuta insoddisfacente, può attivare gratuitamente la procedura di conciliazione presso il Servizio Conciliazione dell'Autorità (<https://arera.it/it/consumatori/conciliazione.htm>) o in alternativa, presso organismi che offrono procedure di negoziazione e risoluzione delle controversie, secondo quanto previsto sul sito ARERA e dai rispettivi regolamenti. Repower si impegna a partecipare al tentativo obbligatorio di conciliazione la cui procedura è gratuita. L'esperimento del tentativo di conciliazione secondo le modalità previste dal TICO è condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria.

### ART 27 - FORO COMPETENTE

27.1 Al Contratto di Fornitura si applica la legge italiana.

27.2 Per ogni controversia relativa all'interpretazione, esecuzione, validità od efficacia del presente Contratto o a esso connessa sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Milano anche qualora vengano coinvolti altri soggetti.

### ART 28 - PRECEDENTI ACCORDI

28.1 Il presente Contratto sostituisce ogni precedente accordo tra le parti per i medesimi punti di fornitura, che si intende cessato e privo di qualsiasi efficacia.

Repower Vendita Italia spa con sede legale in via Uberti 37 Milano, codice fiscale e partita iva 13181080154, in persona del legale rappresentante, in qualità di titolare del trattamento (in seguito "Titolare"), La informa che, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. UE n. 679/2016 (in seguito "GDPR"), desidera trattare i Suoi dati personali, nel rispetto delle normative vigenti e secondo quanto di seguito meglio specificato.

#### 1. OGGETTO DEL TRATTAMENTO E CATEGORIE DI DATI TRATTATI

Il Titolare tratterà i dati personali identificativi e di contatto (a titolo meramente esemplificativo: nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, coordinate bancarie e altri dati di pagamento, e-mail, copie di documenti, eventuali password utilizzate per la gestione di contratti, dati forniti tramite l'accesso ad apposita area clienti on line, dati presenti nella bolletta del precedente fornitore, ecc., in seguito anche "Dati") da Lei liberamente comunicati al Titolare aderendo a specifiche iniziative o in occasione della sottoscrizione di un contratto. Oltre ai dati raccolti direttamente presso l'interessato, il Titolare potrà trattare anche dati personali provenienti da fonti pubbliche/publicamente accessibili o da soggetti terzi (ad es. provider di informazioni commerciali), nel rispetto dell'art. 14 del Regolamento.

#### 2. FINALITÀ, BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO E CONSEGUENZE DELLA MANCATA COMUNICAZIONE DEI DATI

I Suoi Dati saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza per le finalità di seguito descritte.

**A Gestione dei rapporti precontrattuali e contrattuali, perseguimento di un legittimo interesse del Titolare e adempimento di obblighi legali**

**A.1 Presentazione di offerte di fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale ovvero altri servizi a valore aggiunto, esecuzione di attività precontrattuali e/o contrattuali su Sua richiesta**

Tale necessità rappresenta la base giuridica che legittima il conseguente trattamento, in quanto per il Titolare è necessario presentare le offerte da Lei richieste e, in caso di instaurazione di un rapporto contrattuale, svolgere tutte le attività conseguenti. A titolo esemplificativo (i) gestire le attività di tesoreria afferenti al rapporto contrattuale, con relativo trattamento delle coordinate bancarie e/o di altri dati di pagamento e (ii) attuare misure di tutela contro il rischio di credito, inclusa la trasmissione a società di informazione commerciale per la valutazione della Sua solvibilità ed affidabilità finanziaria e patrimoniale, come meglio dettagliato nell'informativa presente anche on line al seguente link <https://go.repower.com/InformativaPrivacySic>.

Nel caso del servizio di sostenibilità energetica (ASE), il Titolare tratterà i dati relativi al Suo consumo energetico, elaborandoli anche mediante profilazione delle caratteristiche di consumo.

Tale trattamento è necessario per fornirLe il servizio richiesto: in assenza del conferimento dei dati, il servizio ASE non potrà essere erogato e non sarà possibile inviarLe proposte di fornitura basate sul profilo di consumo.

Nei limiti del legittimo interesse del Titolare, i dati da Lei forniti nell'ambito del rapporto contrattuale potranno essere utilizzati, senza necessità di un ulteriore consenso, per inviarLe comunicazioni commerciali relative a prodotti o servizi analoghi a quelli già acquistati (c.d. soft spam), in conformità a quanto previsto dall'art. 130, comma 4 del D. Lgs 196/2003. Resta in ogni caso fermo il Suo diritto di opporsi in qualsiasi momento a tali comunicazioni.

Il Titolare ha altresì la necessità di trattare i dati personali da Lei forniti per la gestione dei reclami e di Sue richieste veicolate attraverso il contact center, anche al fine di valutare la qualità del servizio reso. Il conferimento dei dati necessari a tali fini rappresenta, a seconda dei casi, un obbligo contrattuale, un requisito necessario alla conclusione del contratto ovvero l'esercizio di un legittimo interesse del Titolare. In caso di mancato conferimento il Titolare potrebbe trovarsi nell'impossibilità di instaurare il rapporto contrattuale o di dare esecuzione allo stesso. Qualora nell'ambito del rapporto contrattuale instaurato, alcune finalità del trattamento siano stabilite dal Cliente (ad esempio il conferimento di un mandato al Titolare di interagire, per conto del Cliente, con soggetti terzi o autorità), Repower Vendita Italia spa agirà quale Responsabile del Trattamento del Cliente limitatamente a dette finalità, come da specifiche previsioni contenute nei contratti di riferimento.

#### A.2 Necessità di adempiere ad obblighi legali

Tale necessità rappresenta la base giuridica che legittima il conseguente trattamento, in quanto il Titolare è tenuto all'adempimento di obblighi legali, contabili, fiscali, amministrativi e contrattuali connessi all'esecuzione del contratto, nonché alla corretta gestione di rapporti con autorità, organi di controllo ed enti pubblici terzi per finalità connesse

all'adempimento di obblighi di legge o ad altre procedure. Il conferimento dei dati necessari a tali fini rappresenta quindi un obbligo legale. In caso di mancato conferimento il Titolare potrebbe trovarsi nell'impossibilità di instaurare il rapporto contrattuale e potrebbe avere l'obbligo di effettuare segnalazioni.

#### B Marketing e comunicazioni commerciali

Esclusivamente previo Suo specifico e distinto consenso (ex art. 7 GDPR), che Lei è libero di dare o meno, il Titolare potrebbe svolgere ricerche di mercato e analisi tese a rilevare il Suo grado di soddisfazione su qualità e tipologia dei servizi resi ed iniziative relative al miglioramento dei servizi forniti, nonché inviare materiale promozionale e/o comunicazioni ed informazioni di natura informativa, commerciale e di marketing su prodotti e servizi del Titolare o di altre società del Gruppo Repower ("Marketing Diretto"):

B.1 con strumenti tradizionali (posta cartacea o chiamate tramite operatore e/o agente di vendita);

B.2 con sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore o mediante posta elettronica (a titolo esemplificativo newsletter, DEM ecc.) e/o SMS.

#### C Erogazione di prodotti e servizi "su misura" ed elaborazione di informazioni relativi a preferenze, abitudini, scelte di consumo

Esclusivamente previo Suo specifico e distinto consenso (ex art. 7 GDPR), che Lei è libero di dare o meno, il Titolare potrebbe elaborare informazioni relative a preferenze, abitudini, scelte di consumo, al fine di suddividere gli interessati in gruppi omogenei per comportamenti o caratteristiche ("profilazione"), anche mediante l'impiego di tecniche o algoritmi e sistemi informatici evoluti e anche attraverso l'arricchimento dei dati, al fine di sviluppare, promuovere ed erogare prodotti e servizi "su misura" del Titolare ovvero di soggetti terzi (tra i quali rientrano anche le altre società del Gruppo Repower).

#### 3. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei Suoi Dati è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all'art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento o modifica, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, raffronto o interconnessione, limitazione, cancellazione o distruzione dei Dati.

I Suoi Dati sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato, anche mediante l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, nel rispetto del Regolamento (UE) 2024/1689.

I Dati acquisiti formano oggetto di trattamento, nel pieno rispetto delle norme di legge, nonché dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, non eccedenza e tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Non è previsto il trattamento di Dati di soggetti minorenni.

#### 4. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

Il Titolare conserva i Dati nel rispetto delle leggi e procedure aziendali interne, per il tempo necessario a soddisfare le finalità di cui sopra. Esaurita la necessità di conservazione dei Dati per detti scopi, i medesimi saranno eliminati in maniera sicura. Per maggiori informazioni sui termini di conservazione dei documenti, è disponibile al seguente link:

<https://go.repower.com/ConservazioneDati> l'estratto della Politica di Conservazione dei Dati Personali di Repower Vendita Italia spa

#### 5. COMUNICAZIONE, DIFFUSIONE E ACCESSO AI DATI

I Suoi Dati potranno essere resi accessibili per le finalità sopra descritte:

- a dipendenti e collaboratori del Titolare in Italia e all'estero, nella loro qualità di responsabili del trattamento e/o sub-responsabili, ovvero persone autorizzate al trattamento ai sensi del GDPR e/o soggetti muniti di specifiche funzioni e compiti ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs. n. 196/2003;
- ad altre Società del Gruppo Repower (controllanti, controllate e/o collegate) in Italia e all'estero e ai dipendenti e collaboratori delle stesse (ad esempio per finalità amministrative e contabili);
- a terzi che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili del trattamento o titolari autonomi (a titolo meramente esemplificativo, istituti di credito, intermediari finanziari, studi professionali, consulenti, società di informazione commerciale ecc.);
- ad altre categorie di terzi (a titolo meramente esemplificativo agenzie preposte all'applicazione della legge, forze di polizia, forze armate ed altre amministrazioni pubbliche) per l'adempimento di obblighi di legge.

Nel caso in cui detti soggetti siano stabiliti in Paesi extra-UE, il

Titolare assicura che il trasferimento dei Dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili in materia.

#### 6. TRASFERIMENTO DATI

I Dati saranno conservati su server ubicati all'interno dell'Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, ha la facoltà di condividere i Dati anche con la Capogruppo Svizzera Repower AG e/o di trasferire i Dati anche extra-UE; in tal caso, il trasferimento dei Dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili.

#### 7. DIRITTI DELL'INTERESSATO

Nella Sua qualità di interessato, Lei ha i diritti di cui agli artt.

13, comma 2, lettere b), c) e d) e 15 GDPR e precisamente i diritti di:

- ottenere la conferma dell'esistenza o meno di Dati che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;

- ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei Dati (qualora non siano stati ottenuti presso l'interessato); b) delle finalità e modalità del trattamento, nonché della relativa base giuridica;

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del Titolare, del Responsabile della protezione dei Dati e del rappresentante eventualmente designato ai sensi dell'art. 13, comma 1, GDPR; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i Dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentanti designati nel territorio dello Stato e di responsabili;

- ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei Dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei Dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i Dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i Dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;

- opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei Dati che La riguardano, anche mediante revoca del consenso prestato ad attività di marketing diretto e profilazione;

Ove applicabili, Lei ha altresì i diritti di cui agli artt. 16 - 21 GDPR (diritto di rettifica, diritto all'oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei Dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all'Autorità Garante.

Per quanto attiene al diritto alla portabilità dei Dati, l'interessato può chiedere di ricevere o trasferire i propri Dati in possesso del Titolare in un formato strutturato di uso comune e leggibile, per ulteriori usi personali ovvero per fornirli ad altri titolari del trattamento.

Con riferimento al rapporto contrattuale, in termini generali i Dati che possono essere oggetto di portabilità sono i dati anagrafici e di contatto.

#### 8. MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI

Lei potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti o formulare una richiesta inviando una raccomandata a.r. a Repower Vendita Italia spa, codice fiscale e partita iva 13181080154, con sede legale in via Uberti 37 20129 Milano, ovvero una e-mail all'indirizzo [privacy.it@repower.com](mailto:privacy.it@repower.com).

Il termine per la risposta è di un mese, prorogabile di due mesi in casi particolarmente complessi: in tal caso, il Titolare fornirà una comunicazione relativa ai motivi della proroga entro 1 mese.

Il Titolare ha il diritto di richiedere le informazioni necessarie per l'identificazione del richiedente.

L'esercizio dei diritti è gratuito, salvo il caso di richieste manifestamente infondate o eccessive, per cui il Titolare si riserva di richiedere all'interessato un ragionevole contributo spese basato sui costi amministrativi da sostenere.

#### 9. TITOLARE, RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI E CATEGORIE DI RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO

Il Titolare del trattamento è la società Repower Vendita Italia spa, codice fiscale e partita iva 13181080154, con sede legale via Uberti 37 20129 Milano, in persona del legale rappresentante p.t. Il Responsabile della protezione dei Dati potrà essere contattato al seguente indirizzo di posta elettronica: [privacy.it@repower.com](mailto:privacy.it@repower.com).

L'elenco delle categorie dei Responsabili del trattamento è custodito presso la sede legale del Titolare.

Repower Vendita Italia spa con sede legale in via Uberti 37 Milano, codice fiscale e partita iva 13181080154, in persona del legale rappresentante p.t., in qualità di titolare del trattamento (in seguito "Titolare"), La informa che, per dare seguito alla Sua richiesta, utilizza alcuni dati che La riguardano. Si tratta di informazioni che Lei stesso ci fornisce o che otteniamo - ad es. in qualità di "Accedente" al SIC - consultando alcune banche dati. Più in particolare, tali dati, nei limiti delle prescrizioni del Garante, appartengono alle seguenti categorie:

a) dati identificativi, anagrafici e sociodemografici (ad es. codice fiscale, partita Iva, dati di contatto, documenti di identità, tessera sanitaria, codice iban, dati relativi all'occupazione/professione, al reddito, al sesso, all'età, alla residenza/domicilio, allo stato civile, al nucleo familiare, ecc.);  
b) dati relativi alla richiesta/rapporto, descrittivi, in particolare, della tipologia di contratto, dell'importo, delle modalità di rimborso/pagamento e dello stato della richiesta o dell'esecuzione del contratto;  
c) dati di tipo contabile, relativi ai pagamenti, al loro andamento periodico, all'esposizione debitoria anche residua e alla sintesi dello stato contabile del rapporto;  
d) dati relativi ad attività di recupero o contenziose, alla cessione del credito o a eccezionali vicende che incidono sulla situazione soggettiva o patrimoniale di imprese, persone giuridiche o altri enti.

Tali banche dati (Sistema di Informazioni Creditizie o SIC) contenenti informazioni circa gli interessati sono consultate per valutare, assumere o gestire un rischio di credito, per valutare l'affidabilità e la puntualità nei pagamenti dell'interessato e sono gestite da privati e partecipate da soggetti privati appartenenti alle categorie che troverà nelle informative fornite dai gestori dei SIC. A tal proposito La invitiamo a prendere visione dell'informativa sul Sistema di Informazioni Creditizie della società Experian Italia spa.

Queste informazioni saranno conservate presso il Titolare che, in qualità di "Accedente" al SIC - ai sensi del punto 5 delle premesse del nuovo Codice di Condotta in materia di SIC del 12 settembre 2019 -, non è soggetto agli obblighi previsti dal predetto codice in capo ai Partecipanti, ad esempio in tema di contribuzione di dati e rispetto del principio di reciprocità.

Il trattamento e la comunicazione dei Suoi dati è un requisito necessario per la conclusione del contratto. Senza questi dati potremmo non essere in condizione di dar seguito alla sua richiesta.

Il trattamento dei Suoi dati personali da parte del Gestore e degli Accedenti al SIC, secondo i termini e le condizioni stabilite nel Codice di Condotta, risulta lecito ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. f) del Regolamento UE n. 679/2016, in quanto è necessario per il perseguimento dei rispettivi legittimi interessi all'utilizzo del SIC per le finalità di cui al richiamato Codice di condotta, come esplicitate all'interno del presente documento.

La conservazione di queste informazioni da parte delle banche dati viene effettuata sulla base del legittimo interesse del titolare del trattamento a consultare i SIC.

### TRATTAMENTO EFFETTUATO DALLA NOSTRA SOCIETÀ

I Suoi Dati saranno conservati su server ubicati all'interno dell'Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, ha la facoltà di condividere i dati anche con la Capogruppo Svizzera Repower AG e/o di trasferire i Dati anche in altri ambiti extra-UE; in tal caso, il Titolare assicura sin d'ora che il trasferimento dei Dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea. Il Titolare applicherà ai predetti trasferimenti tutte le tutele necessarie ai sensi della vigente normativa in materia di privacy.

I Suoi Dati potranno essere resi accessibili per le finalità sopra descritte:

- a dipendenti e collaboratori del Titolare in Italia e all'estero, nella loro qualità di responsabili del trattamento e/o sub-responsabili, ovvero persone autorizzate al trattamento ai sensi del GDPR e/o soggetti muniti di specifiche funzioni e compiti ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs. 196/2003;
- ad altre Società del Gruppo Repower (controllanti, controllate e/o collegate) in Italia e all'estero e ai dipendenti e collaboratori delle stesse (ad esempio per finalità amministrative e contabili);
- ad altre società terze o altri soggetti (a titolo meramente indicativo e non esaustivo, istituti di credito, intermediari finanziari, istituti assicurativi del credito, studi professionali, consulenti, società di informazione commerciale ecc.) che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento, tra cui i fornitori o i soggetti incaricati ad eseguire servizi accessori o strumentali

alle finalità sopra indicate, con cui il Titolare stipuli appositi accordi.

Il Titolare si riserva inoltre la facoltà di rendere accessibili i dati personali con alcune terze parti, fra cui: provider IT per finalità di sviluppo di sistemi e assistenza tecnica; revisori e consulenti per accertare la conformità ai requisiti esterni e interni; enti legali, agenzie preposte all'applicazione della legge e parti in causa conformemente a obblighi giuridici di informativa o pretese; eventuali successori o partner commerciali del Titolare o di una società del gruppo del Titolare in caso di vendita, cessione o altre operazioni straordinarie; forze di polizia, forze armate ed altre amministrazioni pubbliche, per l'adempimento di obblighi previsti dalla legge, da regolamenti o dalla normativa comunitaria.

Nel caso in cui detti soggetti siano stabiliti in Paesi extra-UE il Titolare assicura che il trasferimento dei Dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.

Secondo i termini, le modalità e nei limiti di applicabilità stabiliti dalla normativa vigente, Lei ha diritto di conoscere i Suoi dati e di esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (rettifica, aggiornamento, cancellazione, limitazione del trattamento, opposizione ecc.).

Lei potrà proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei Dati Personali ([www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)), nonché ricorrere agli altri mezzi di tutela previsti dalla normativa applicabile.

Conserviamo i Suoi dati presso la nostra società per il tempo necessario per gestire il Suo rapporto contrattuale e per adempiere ad obblighi di legge (ad esempio per quanto previsto dall'articolo 2220 del codice civile in materia di conservazione delle scritture contabili). Per maggiori informazioni sui termini di conservazione dei documenti, è disponibile al seguente link: <https://go.repower.com/ConservazioneDati> l'estratto della

Politica di Conservazione dei Dati Personali di Repower Vendita Italia spa.

Lei potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti o formulare una richiesta inviando: una raccomandata a.r. a Repower Vendita Italia spa, partita iva 13181080154, via Uberti 37 20129 Milano; ovvero una e-mail all'indirizzo: [privacy.it@repower.com](mailto:privacy.it@repower.com).

I Suoi dati potranno essere utilizzati nel processo decisionale automatizzato di una richiesta nel caso in cui tale decisione sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione del Suo contratto con noi. In particolare, il Titolare attinge dalla banca dati SIC di Experian Italia spa un punteggio relativo al Suo grado di affidabilità e solvibilità (cd. credit scoring). Tale punteggio viene elaborato dal Titolare insieme ad altri dati di carattere pubblico (cd. forma giuridica, bilancio ecc.) contribuendo alla creazione del credit score definitivo.

Le comunichiamo inoltre che Il Responsabile della protezione dei dati potrà essere contattato al seguente indirizzo di posta elettronica: [privacy.it@repower.com](mailto:privacy.it@repower.com)

### TRATTAMENTO EFFETTUATO DAL GESTORE DEI SIC

In considerazione della predetta qualità di Repower di Accedente (e non di "Partecipante") al SIC, qualsiasi Suo dato che dovesse essere dal Titolare comunicato ai Gestori di Sistemi di Informazioni Creditizie, sarà da questi ultimi trattato, in qualità di autonomi titolari del trattamento ovvero di Responsabili Esterni di Repower - a seconda dei casi -, nel rispetto del Codice di condotta in materia di SIC. I dati potrebbero essere resi accessibili anche ai diversi soggetti privati appartenenti alle categorie che troverà nelle informative fornite dai gestori dei SIC, disponibili attraverso i canali di seguito elencati.

Nell'ambito dei SIC, i Suoi dati saranno trattati secondo modalità di organizzazione, raffronto ed elaborazione strettamente indispensabili per perseguire le finalità sopra descritte. A tal proposito La invitiamo a prendere visione dell'informativa sul Sistema di Informazioni Creditizie della società Experian Italia spa.

I Suoi dati sono oggetto di particolari elaborazioni statistiche al fine di attribuirLe un giudizio sintetico o un punteggio sul Suo grado di affidabilità e solvibilità (cd. credit scoring). Per informazioni aggiuntive su questo tipo di elaborazioni rivolgersi al Gestore Experian Italia spa.

Alcune informazioni aggiuntive possono esserLe fornite in caso di mancato accoglimento di una sua richiesta.

Il SIC cui noi aderiamo è gestito dalla società Experian Italia spa, con sede legale in Roma, Piazza dell'Indipendenza, 11/b, 00185 Roma; recapiti utili: Servizio Tutela Consumatori Fax: 199101850 Tel: 199183538; Resp. protezione dati: [dpolitaly@experian.com](mailto:dpolitaly@experian.com); sito internet: [www.experian.it](http://www.experian.it) (Area Consumatori).

La società fornisce le seguenti informazioni relativamente alla gestione del sistema:

- tipologia di sistema: positivo e negativo;
- partecipanti: soggetti partecipanti a tale sistema ai sensi del citato codice deontologico e gli altri soggetti partecipanti al sistema di prevenzione di cui al comma 5 dell'art. 30-ter del D.Lgs. 141/2010;
- tempi di conservazione dei dati: tali tempi sono ridotti a quelli indicati nei termini previsti dalle disposizioni del Codice deontologico, sotto riportati;
- uso di sistemi automatici di credit scoring: sì;
- esistenza di un processo decisionale automatizzato: no;
- altro: Il trattamento dei dati personali è effettuato da Experian Italia spa, anche con dati provenienti da fonti accessibili al pubblico, per finalità correlate alla tutela del credito ed alla valutazione del merito creditizio, dell'affidabilità e della situazione finanziaria, nonché volte a verificare la qualità dei dati e prevenire artifici e raggiri (anche nell'ambito del D.Lgs. 141/2010 e del DM 95/2014 e successive modifiche ed integrazioni). I dati sono conservati nel Regno Unito (dove è ubicato il server principale), e, per le indicate finalità, possono essere oggetto di operazioni di trattamento all'interno dello Spazio Economico Europeo-SEE, da parte di società del gruppo Experian e da altri soggetti che si trovano o utilizzano data center in Paesi non facenti parte dello SEE solo in presenza delle garanzie previste dalla normativa applicabile (decisione di adeguatezza della Commissione Europea, norme vincolanti d'impresa, clausole tipo UE, EU-U.S. Privacy Shield Framework, ecc.). L'informativa completa e aggiornata, e le informazioni sui responsabili, sono disponibili sul sito [www.experian.it](http://www.experian.it).

Si riportano qui di seguito i criteri stabiliti dal codice deontologico sui sistemi di informazioni creditizie per la conservazione nel SIC delle informazioni creditizie:

Tempi di conservazione dei dati nei sistemi di informazioni creditizie:

- richieste di finanziamento: 6 mesi, qualora l'istruttoria lo richieda, o 1 mese in caso di rifiuto della richiesta o rinuncia della stessa;
- morosità di due rate o di due mesi poi sanate: 12 mesi dalla regolarizzazione;
- ritardi superiori sanati anche su transazione: 24 mesi dalla regolarizzazione;
- eventi negativi (ossia morosità, gravi inadempimenti, sofferenze) non sanati: 36 mesi dalla data di scadenza contrattuale del rapporto o dalla data in cui è risultato necessario l'ultimo aggiornamento (in caso di successivi accordi o altri eventi rilevanti in relazione al rimborso). Il termine massimo di conservazione dei dati relativi a inadempimenti non successivamente regolarizzati - fermo restando il termine «normale» di riferimento di trentasei mesi dalla scadenza contrattuale o dalla cessazione del rapporto di cui all'art. 6, comma 5, del «codice deontologico» -, non può comunque mai superare all'eventuale verificarsi delle altre ipotesi previste dal citato art. 6, comma 5 - i cinque anni dalla data di scadenza del rapporto, quale risulta dal contratto di finanziamento (Provvedimento del Garante del 6.10.2017 - delibera n. 438);
- rapporti che si sono svolti positivamente (senza ritardi o altri eventi negativi): 36 mesi dalla data di cessazione del rapporto o di scadenza del contratto, ovvero dal primo aggiornamento effettuato nel mese successivo a tali date (in caso di presenza di rapporti con eventi positivi e di altri rapporti con eventi negativi non regolarizzati, si applica il termine di conservazione previsto per i rapporti con eventi negativi non sanati).

Anche con riferimento ai tempi di conservazione dei dati da parte del Gestore del SIC, si invita in ogni caso l'utente a rivolgersi preliminarmente alla Experian Italia spa al fine di verificare se dette tempistiche abbiano subito nel tempo eventuali variazioni.

Lei ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano. Si rivolga alla nostra società (Repower Vendita Italia spa, codice fiscale e partita iva 13181080154, in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale e operativa in Milano, via Uberti 37), oppure al Gestore dei SIC, ai recapiti sopra indicati.

Allo stesso modo può richiedere la correzione, l'aggiornamento o l'integrazione dei dati inesatti o incompleti, ovvero la cancellazione o il blocco per quelli trattati in violazione di legge, o ancora opporsi al loro utilizzo per motivi legittimi da evidenziare nella richiesta (artt. da 15 a 22 del Regolamento UE escluso art. 20).

Si precisa che tutto quanto sin qui riportato in merito ai trattamenti effettuati dal Gestore del SIC, sarà applicabile a Repower solo laddove si tratti di previsioni compatibili con la qualità di Repower di "Accedente" al SIC.

